



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VITERBO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
VITERBO

SCUOLA DI FORMAZIONE
"PROF. MARIO LUPIDI"

Il bilancio secondo i
principi contabili internazionali
gli schemi di redazione, i principi di valutazione

Casi e applicazioni

Viterbo, 23 marzo 2020

Dott. Valter Pellegrini



AZIENDE
INTERNAZIONALI

NORME CONTABILI
UNIFORMI

EFFICIENZA DEI
MERCATI

La riduzione delle distorsioni informative indotte dall'esistenza di comportamenti contabili differenti può essere ottenuta mediante

processi di

STANDARDIZZAZIONE

(fissazione di un insieme di standard cui adeguare le situazioni preesistenti)

NORME STRINGENTI

DALL'ETEROGENEITA' → ALL'UNIFORMITA'

ARMONIZZAZIONE

(processo di progressiva convergenza attraverso cui trasformare le situazioni esistenti mediante la creazione armoniosa di uno stato che le contempla tutte)

NORME FLESSIBILI

MEDIAZIONE TRA DIVERSE PRASSI CONTABILI NAZIONALI

L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE NELLA UE

Armonizzazione contabile attraverso l'emanazione delle **direttive contabili** (L'**obiettivo** è quello di **migliorare** e **uniformare**, quanto più possibile, le **regole contabili**)

DIRETTIVA	AMBITO DI APPLICAZIONE	NORMATIVA NAZIONALE
Direttiva n. 78/660/CEE (IV Direttiva)	Bilancio d'esercizio delle società di capitali	Codice civile*
Direttiva n. 83/349/CEE (VII Direttiva)	Bilancio consolidato delle società di capitali	D.Lgs. n. 127/1991
Direttiva n. 86/635/CEE	Bilancio d'esercizio e consolidato di banche e altri intermediari finanziari	D.Lgs. n. 87/1992
Direttiva n. 91/674/CEE	Bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione	D.Lgs. n. 173/1997
Direttiva n. 34/2013/CEE	Bilancio d'esercizio e consolidato delle società di capitali	D.Lgs. n. 139/2015

DIRETTIVE: opportunità e limiti

OPPORTUNITA'

Codificano **principi generali** o “**postulati**” di **redazione** del **bilancio**, non presenti in molti degli ordinamenti giuridici dei Paesi europei (*si pensi alle profonde differenze esistenti prima di tali introduzioni nei singoli Paesi della Comunità, sia con riferimento alla parte formale del bilancio (stato Patrimoniale e Conto Economico), che alla parte sostanziale (principi di redazione e criteri di valutazione)*):

- *Rappresentazione veritiera e corretta*
- *Competenza economica*
- *Costanza di struttura del bilancio e dei criteri valutativi*
- *Presenza di informazioni omogenee e quindi comparabili*

LIMITI

- La **discrezionalità** lasciata agli **Stati membri** di scegliere, al momento del recepimento, **tra numerose “opzioni contabili”** che producevano *difformità* nella regolamentazione dei bilanci annuali e minavano, di conseguenza, l’obiettivo dell’uniformità comunitaria del bilancio annuale (ad esempio, la IV direttiva CEE dava alle società la possibilità di scegliere UNO tra due schemi di Stato Patrimoniale e UNO tra quattro schemi di Conto Economico)
- **Lunghi tempi di recepimento** (in Italia, la IV direttiva CEE è stata recepita dopo 13 anni)
- Numerosi aspetti contabili non sono stati presi in considerazione
- **Differenti interpretazioni** degli Stati membri su taluni principi stabiliti dalle direttive (ad esempio, la possibilità di valutare le immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, e le scorte, in base al valore di sostituzione in alternativa alla metodologia del costo)



- **Parziale armonizzazione**
- **Limiti di confrontabilità e completezza**

STRATEGIA UE

per l'armonizzazione

Garantire un'effettiva comparabilità dell'informazione economico-finanziaria (la negoziazione dei valori mobiliari) delle imprese UE nei **mercati comunitari ed extracomunitari** sulla base di un unico insieme di

principi contabili internazionali

IAS / IFRS

(principi emanati dallo IASB)

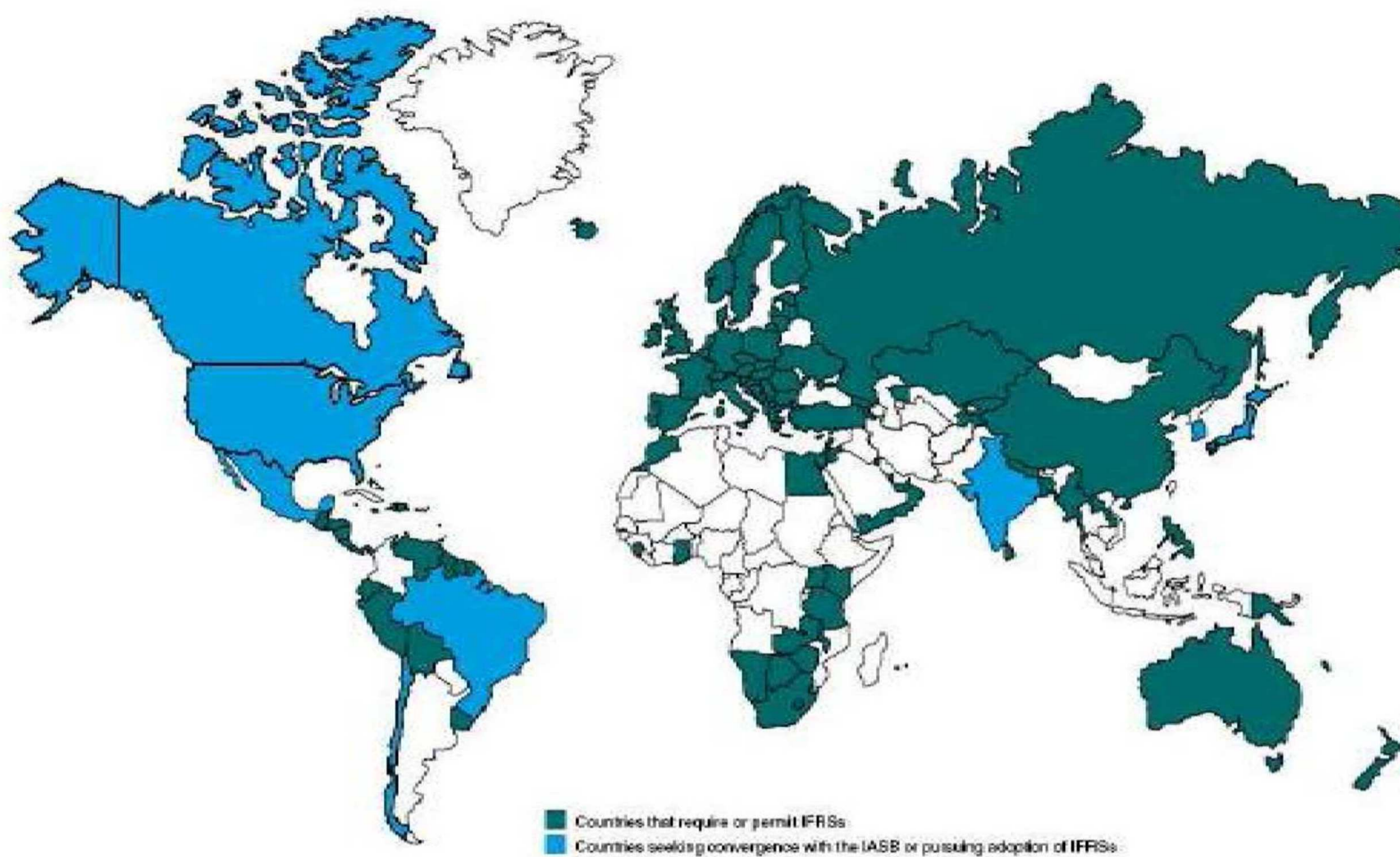
prescelta in considerazione della natura e delle caratteristiche di tali principi (elaborati in un contesto internazionale)

US GAAP

(principi emanati dal FASB)

scartata per la specificità di tali principi al contesto americano

IFRS nel Mondo



Cenni storici

1968-1973

viene costituito l'**AISG** (*Accountants International Study Group*) per creare degli standard contabili comuni tra Canada, UK e USA.

1973

viene siglato l'accordo costitutivo dello **IASC** (*International Accounting Standards Committee*) da parte di Australia, Canada, Francia, UK/Irlanda, Germania, Giappone, Messico, Olanda e USA. L'attività si è evoluta molto nel tempo e ha prodotto 41 IAS (IAS 1-41) con le relative interpretazioni numerate da 1-33.

2000

ristrutturazione e nuovo statuto **IASC** (i Paesi sono diventati 140).

2001

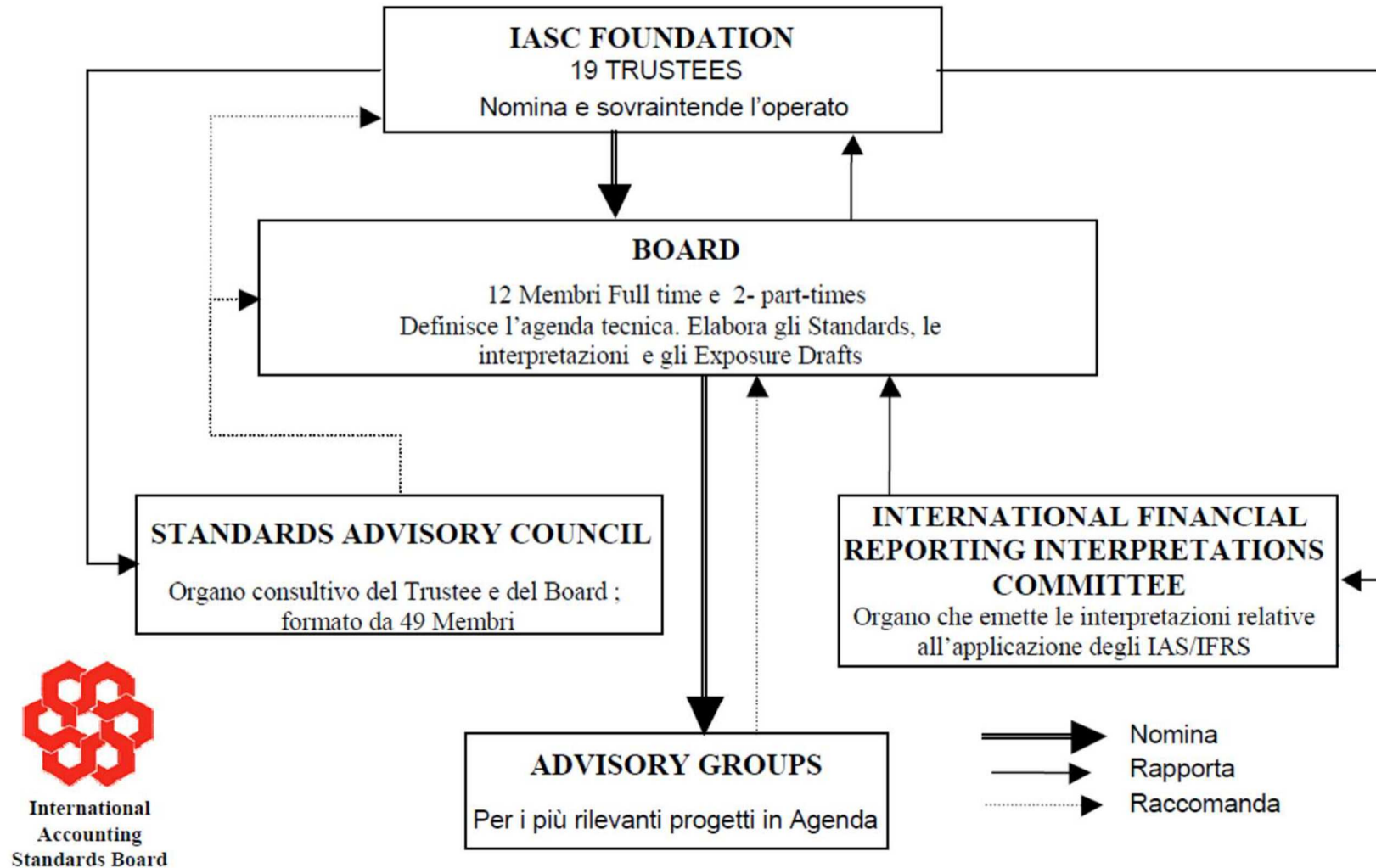
trasformazione dello **IASC** in Fondazione, con compiti teorici, mentre le funzioni pratiche vengono affidate allo **IASB** (inizia la pubblicazione degli **IFRS** (*International Financial Reporting Standards*) con le relative interpretazioni IFRIC).

2009

in piena crisi finanziaria, al fine di monitorare l'operato dello **IASB** (che fino ad allora esercitava sia le funzioni di controllo che di gestione), viene costituito il **MONITORING BOARD** (IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*), FSAJ (*Financial Services Agency of Japan*), SEC (*Securities and Exchange Commission*), EC (*The European Commission*), CVM (*Brazilian Securities Commission*), FSC (*Financial Services Commission of Korea*) e CHINA MOF (*Ministry of Finance of the People's Republic of China*). Comitato di Basilea (Osservatore)), un soggetto che non effettua un controllo di natura legale ma un organismo di controllo che verifica se le attività svolte dai *trustees* (consiglio di garanti che gestisce l'intero sistema che ruota intorno all'emanazione dei principi IFRS) sia conforme agli obiettivi da perseguire.

IASB

Organigramma

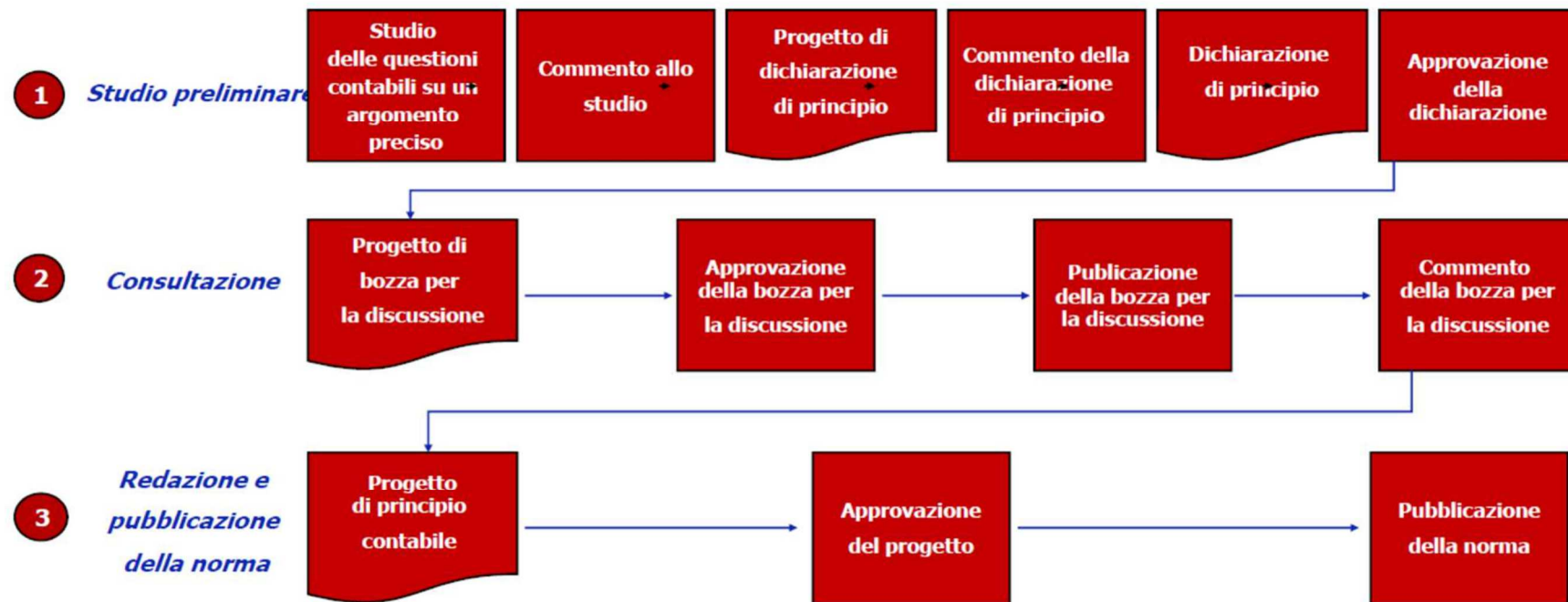


IASB

Mission

L'**International Accounting Standards Board (IASB)** è un organismo indipendente, ovvero non ha legami con i governi dei singoli Paesi, finanziato privatamente, dedito alla formulazione di principi contabili, con sede a Londra, Regno Unito. Il Board è impegnato nello sviluppo, nel pubblico interesse, di un unico **insieme di principi contabili di elevata qualità, comprensibili e applicabili a livello globale**, che richiedono **informazioni di bilancio trasparenti e comparabili**. Inoltre, il Board collabora con gli organismi nazionali deputati alla predisposizione dei principi contabili, al fine di giungere alla **convergenza dei principi contabili a livello mondiale**.

Meccanismo di elaborazione delle norme



LA STANDARDIZZAZIONE CONTABILE NELLA UE

COM(2000) 359 def

La Commissione Europea con la comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo del giugno 2000 ha indicato nei principi contabili internazionali (preferendo IAS a US GAAP), il corpo dei principi contabili da adottare, stabilendo tempi e modalità di attuazione, per avere una informativa economico-finanziaria **rilevante, tempestiva, attendibile e COMPARABILE** (la comparabilità dell'informativa deve essere **realizzata entro il 2005** per permettere il raggiungimento dell'obiettivo della piena integrazione dei servizi finanziari (Consiglio Europeo di Lisbona)), attraverso il meccanismo dell'**omologazione**.

REGOLAMENTO (CE) n. 1606/2002

In data 13 febbraio 2001, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM 2001/0044/CE) per disciplinare l'adozione dei principi contabili internazionali. Lo strumento regolamentare è stato prescelto in quanto esso, **a differenza delle direttive, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri senza necessità di provvedimenti di attuazione e senza la possibilità di introdurre varianti nazionali**. Recependo la proposta della Commissione, il 19 luglio 2002 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato il **Regolamento CE n. 1606/2002**.

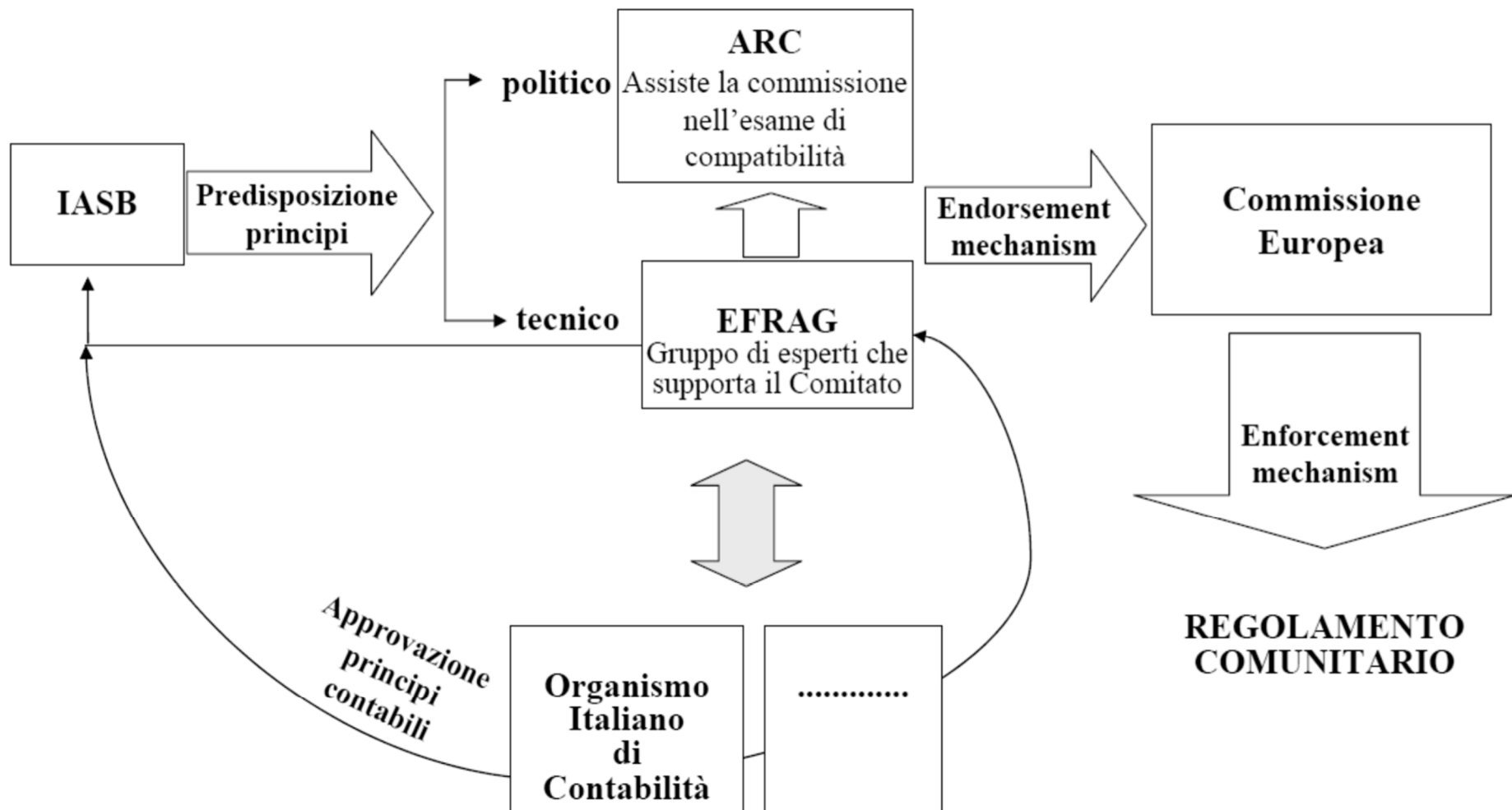
Omologazione: procedura

(Endorsement mechanism)

L'aggiornamento dei preesistenti IAS, da parte dello **IASB**, e l'emanazione dei nuovi principi contabili internazionali IFRS, sono seguiti dal procedimento di omologazione comunitario mediante l'intervento tecnico (parere favorevole) dell'**EFRAG** (*European Financial Reporting Advisory Group*), il parere politico (consultazione) dell'**ARC** (*Accounting Regulatory Committee*), l'approvazione del **Parlamento Europeo** e la ratifica formale da parte della **Commissione Europea** (il Regolamento IAS (Regolamento (CE) n.1606/2002) prevede che l'adozione dei principi IAS/IFRS sia subordinata in ogni caso alle decisioni della Commissione europea in merito alla loro applicabilità, in quanto: compatibili sia con la clausola generale del «*true and fair view*» che con l'interesse pubblico europeo, e rispondenti ai criteri di *comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità*). L'iter complessivo prima di giungere alla pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale** dell'Unione Europea è di alcuni mesi.

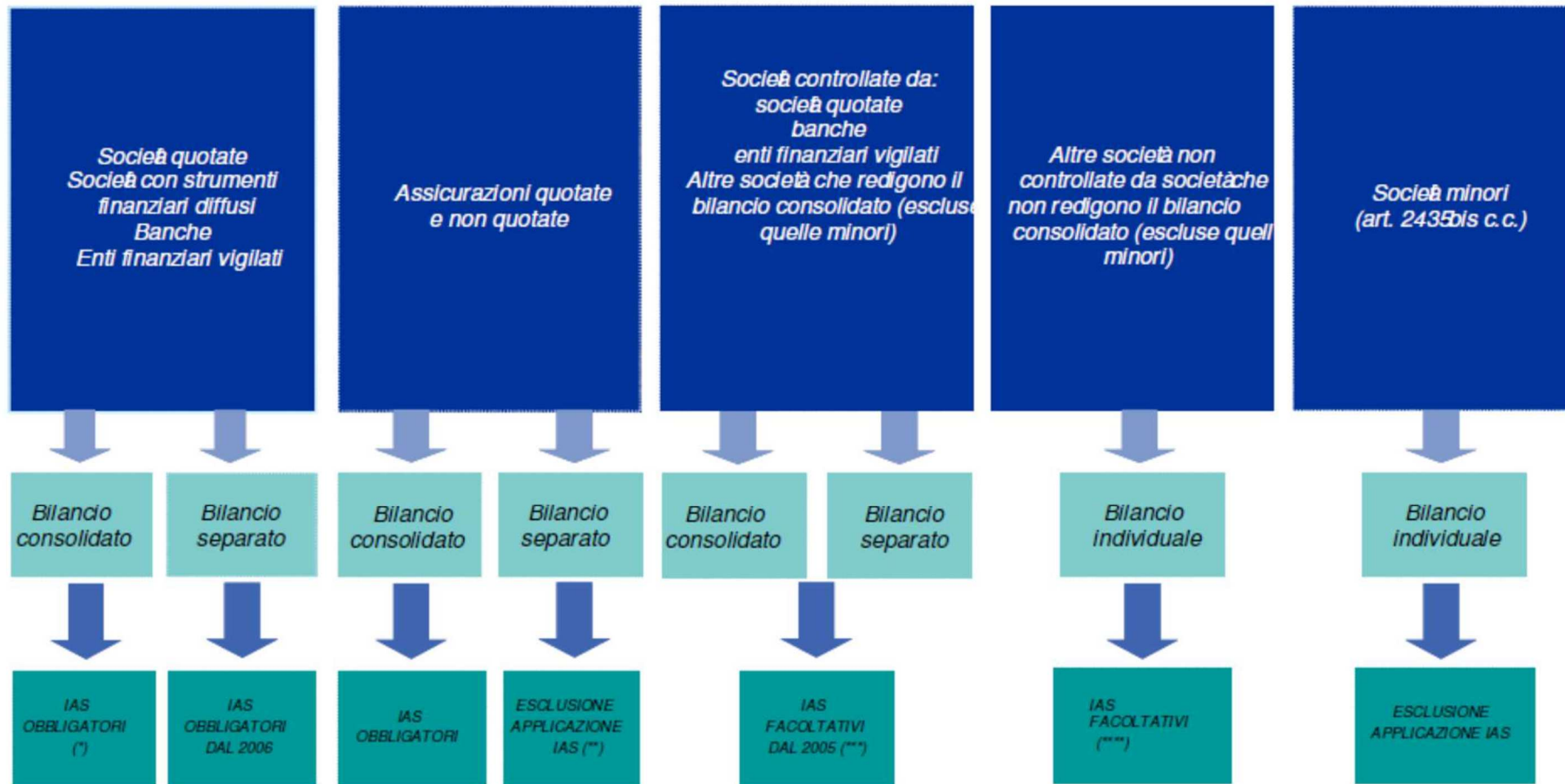
*L'omologazione fornisce **valenza giuridica** ai principi contabili internazionali negli ordinamenti degli Stati membri.*

Procedura di adozione



Applicabilità IAS/IFRS

La Legge Comunitaria per il 2003 (L. 306/2003) ed il correlato decreto di attuazione (D.Lgs. 38/2005) hanno esteso l'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n.1606/2002 ai soggetti e per i documenti di bilancio indicati nella tabella di seguito:



(*) Banca d'Italia conserva il potere di disciplinare gli schemi di bilancio secondo quanto ora previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 87/92

(**) IAS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato

(***) La facoltà di applicazione degli IAS, se esercitata, può essere estesa al bilancio individuale

(****) Novità contenute nel DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116

I Principi Contabili Internazionali dopo il **D.L. 91/2014** (Decreto Competitività)

Il **D.L. 24 giugno 2014, n. 91** (convertito con modifiche in Legge 11 agosto 2014, n.116) introduce importanti **emendamenti**:

1. alla legislazione civilistica delle **società non quotate**
2. all'impianto normativo delle **società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati** di cui al **D.Lgs 58/1998** (T.U.F.)

In particolare, modifica il **D.Lgs 38/2005 (Decreto IAS)**, permettendo a tutte le imprese di predisporre il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, con la sola **esclusione** delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.). La **Relazione illustrativa** al *Decreto Competitività* sottolinea come la scelta di consentire a tutte le società non piccole (così come definite dall'art. 2435-bis c.c.) di applicare i Principi contabili IAS/IFRS per la redazione del bilancio di esercizio dovrebbe favorire il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle società che intendano, o anche solo non escludano, accedere al mercato dei capitali di rischio, e il loro graduale adeguamento allo *status* di emittente quotato.

L'abbandono della normativa contabile nazionale costituirebbe una scelta pressoché definitiva per le imprese nazionali, che dovranno quindi ponderare con molta attenzione i costi e i benefici che eventualmente si produrrebbero con il cambiamento del sistema contabile, che non è revocabile, salvo ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.)

La rendicontazione semplificata è ammessa per le società che non superano, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- 1) Totale Attivo dello Stato Patrimoniale: € 4.400.000
- 2) Ricavi delle vendite: € 8.800.000
- 3) Numero dipendenti in media: 50

I predetti limiti sono stati aggiornati dalla **Direttiva UE n.34 del 26 giugno 2013** (decorrenza bilanci 2016) che **sostituisce** e **abroga** le **Direttive 78/660/CE** e **83/349/CE** (recepite in Italia con il D.Lgs. n. 127/1991) attuata con il **D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015**.

In particolare, ai sensi della suddetta **Direttiva UE n.34/2013** possono redigere il bilancio in forma abbreviata (**stratificazione dell'informazione contabile per dimensione**) le entità diverse dalle **microentità**, quelle imprese che alla data di riferimento del bilancio non abbiano superato i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti parametri:

- 1) Totale Attivo dello Stato Patrimoniale: Euro 350.000
- 2) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: Euro 750.000
- 3) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10

SCHEMI DI BILANCIO

(raffronto tra i **principi contabili internazionali** e il **sistema contabile italiano**)

I soggetti tutelati (**FINALITA'**)

Quanto agli **IAS/IFRS**, già il *Framework* approvato nel 1989 esplicita che lo scopo del bilancio è quello di *“fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell’impresa, utili ad un’ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico”*.

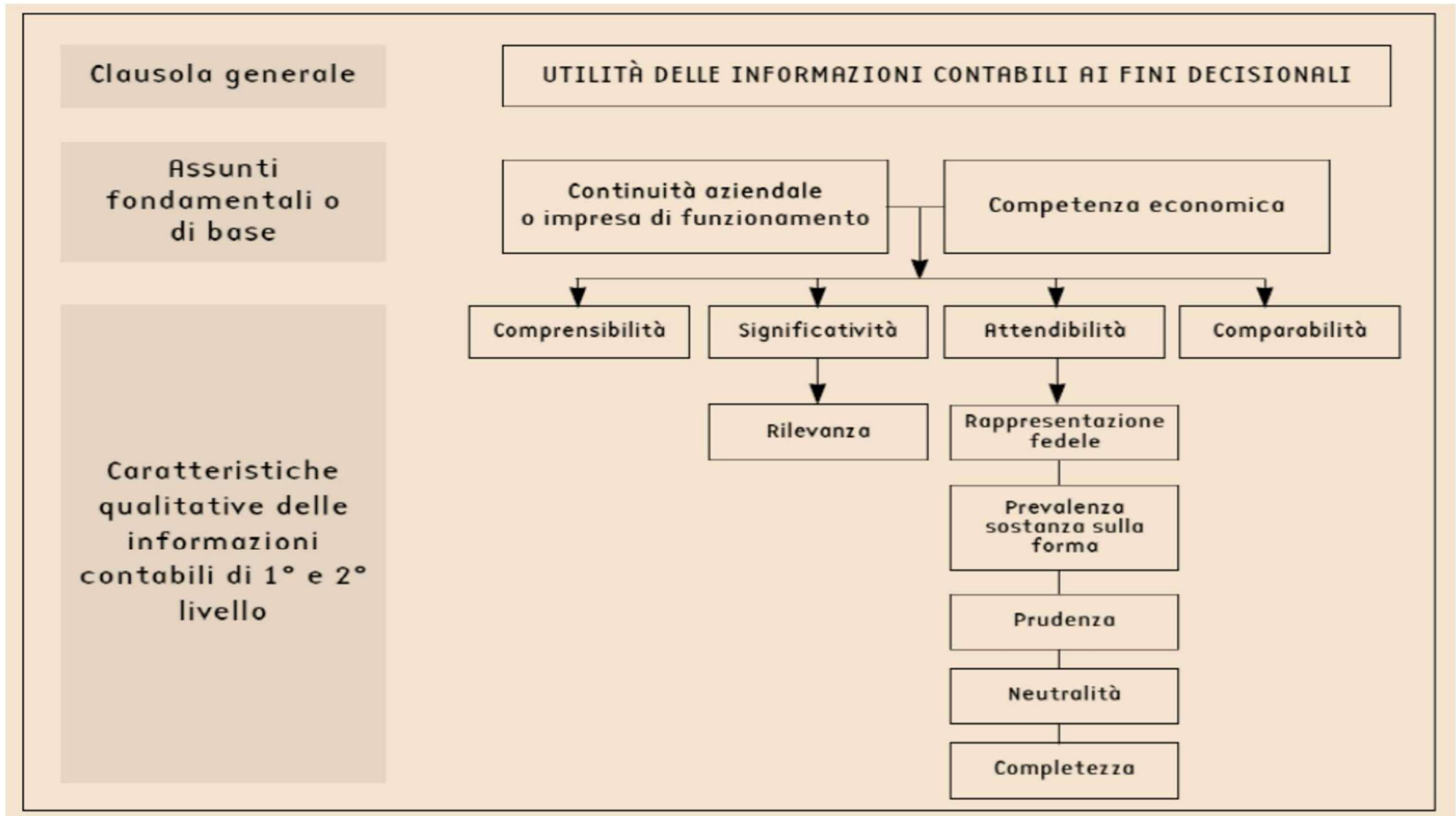
Il riferimento è generale, senza alcuna preferenza per un tipo di informazione o per una categoria di **stakeholder**, infatti, lo stesso *Framework* elenca una serie sostanzialmente omnicomprendiva di soggetti destinatari del bilancio, comprendente sia investitori che dipendenti, sia fornitori che clienti, nonché governi e loro istituzioni. Tuttavia, lo stesso documento specifica una sorta di **scala gerarchica** tra gli utilizzatori, all’interno della quale vengono collocati al primo posto gli **investitori**, ossia coloro che forniscono il capitale di rischio all’impresa, perché la loro decisione di continuare o meno a investire in quell’intrapresa economica è considerata meritevole di maggiore tutela rispetto alle altre (tendenza tipica dei Paesi in cui vi è una cospicua presenza di società di capitali ad azionariato diffuso (**public company**) che redigono i propri bilanci rivolgendosi prevalentemente agli investitori, sia attuali che potenziali, fornendo loro informazioni circa il possibile rendimento dei loro investimenti nel breve periodo).

In Italia invece, l’**art. 2423 c.c.** individua la finalità del bilancio nella *“rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico”*,

laddove per veritiera e corretta non si intende una informazione utile a fini decisionali, quanto piuttosto un’esposizione **prudente** del patrimonio e del risultato economico dell’esercizio per tutelare i creditori della società. La suddetta finalità, tipica dei sistemi continentali, trova il suo fondamento nel diverso contesto economico imprenditoriale, caratterizzato dal prevalere del modello societario a ristretta base azionaria, ossia in cui un “nocciolo duro” di azionisti predomina indiscusso, detenendo la maggioranza del capitale sociale. In tale sistema il ricorso al mercato borsistico è poco sviluppato, perché potrebbe pregiudicare la stabilità dell’assetto proprietario, sicché si preferisce ricorrere a prestiti e quindi all’indebitamento. Da ciò, nasce l’esigenza di preservare la **garanzia patrimoniale** per i **creditori** e fornire loro un quadro prudenziale della situazione patrimoniale ed economica.

I PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

Per quanto riguarda il sistema **IAS/IFRS** il quadro dei principi generali è strutturato su **tre livelli**, che vedono al vertice la *clausola generale* di utilità delle informazioni per gli utenti, al secondo posto gli *assunti fondamentali* (*basic assumption*) di competenza economica e continuità aziendale, al gradino più basso le cosiddette *caratteristiche qualitative* (*qualitative characteristics*), a loro volta di **primo e secondo livello**.



Il **modello italiano** invece prevede due livelli di principi, ossia la *clausola generale* di cui art. 2423 c.c. e i *principi generali di redazione* dell'art. 2423-bis c.c..

1° livello: Clausola generale (art. 2423 c.c.)	- Chiarezza	- Rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico
--	-------------	--

2° livello: Principi generali di redazione (art. 2423-bis c.c.)	- Prudenza	
	- Continuità aziendale	
	- Considerazione della funzione economica dell' elemento valutato	
	- Indicazione dei soli utili realizzati	
	-Competenza economica	
	- Considerazione dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciute dopo la chiusura dell' esercizio	
	- Valutazione separata degli elementi eterogenei	
	- Applicazione dei stessi criteri anche negli esercizi successivi	

Assunti fondamentali

(*basic assumption*)

COMPETENZA ECONOMICA

Il **Framework** specifica che secondo tale principio deve tenersi conto non solo dei ricavi e dei costi effettivamente percepiti o versati, ma più in generale di tutti i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, purché *l'incremento o decremento di benefici economici derivante possa esser valutato attendibilmente* (**paragrafi 92 e 94 del Framework**). Si tiene conto non solo dei costi presunti, ma anche degli utili sperati, ossia quelli derivanti da operazioni che si concluderanno negli esercizi successivi (ad esempio plusvalenze da valutazioni al *fair value*), fornendo in tal modo un quadro più **dinamico** della situazione economica dell'impresa.

Il **codice civile** prescrive espressamente che deve tenersi conto di proventi e oneri di competenza dell'esercizio, indipendente dalla data dell'incasso o del pagamento, ma la portata di tale enunciazione è più restrittiva che nel *Framework*. Infatti, un altro principio generale specifica che non possono indicarsi utili che non siano stati realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, dunque, per l'iscrizione in conto economico di un ricavo si richiede che questo sia stato effettivamente percepito mediante un'attività di scambio o comunque di realizzo finale (tendenzialmente, tale momento coincide con la spedizione dei beni o l'esecuzione della prestazione). Diverso è invece il trattamento dei costi che parimenti al *Framework* vengono iscritti in conto economico anche se "presunti", ossia sorti nell'esercizio di riferimento ma non ancora pagati. Questa limitata concezione del principio di competenza crea un'asimmetria di trattamento nell'ambito del sistema nazionale tra costi e ricavi, dando vita a risultati di conto economico piuttosto **statici**.

CONTINUITA' AZIENDALE

Il **Framework** specifica che per discontinuità si intende non solo l'interruzione e la liquidazione, ma anche la significativa riduzione della propria attività, ampliando in tal modo il novero dei casi in cui può derogarsi alla prospettiva di continuazione dell'attività e agli altri principi ordinari.

La **dottrina italiana** si è chiesta se anche nel nostro sistema possa ritenersi tale la valenza del concetto continuità ed alcuni autori hanno sottolineato come qualora vi sia un radicale cambiamento delle prospettive ipotizzate non abbia senso mantenere la stessa metodologia valutativa iniziale e quindi di come l'accezione data dal *Framework* sia per certi versi compatibile anche con l'impianto contabile nazionale.

Caratteristiche qualitative

(costituiscono le modalità applicative della clausola generale di utilità delle informazioni)

Il **Framework** prevede quattro caratteristiche di **primo livello** due delle quali, a loro volta, specificano ulteriori caratteristiche dette di **secondo livello**:

1) COMPRESIBILITÀ

Il bilancio deve esser redatto in modo da risultare *prontamente comprensibile agli utilizzatori*, laddove con il termine utilizzatori si fa riferimento a soggetti aventi una cultura contabile medio-alta. Dunque, il contenuto del principio è nel senso di richiedere non un bilancio elementare o eccessivamente esplicativo di ogni voce, ma un rendiconto che sia facilmente intelligibile per lettori esperti. Il **codice civile** prevede come principio speculare quello di **chiarezza**, inserito nell'articolo 2423 c.c. insieme a quello di rappresentazione veritiera e corretta. Il contenuto dei due principi di chiarezza e comprensibilità è pressappoco coincidente, ma l'effettiva incidenza pratica è diversa in quanto diverso è il contesto in cui sono collocati. Mentre in un bilancio redatto secondo le prescrizioni del codice civile un simile criterio è volto a verificare una corretta applicazione delle regole stringenti imposte, nel caso del bilancio **IAS/IFRS** (in cui invece non vi sono schemi rigidi e obbligatori e le regole valutative lasciano largo spazio alla discrezionalità dei redattori) il criterio di comprensibilità costituisce un'importante clausola di salvaguardia che consente di frenare eventuali abusi da parte degli amministratori.

2) SIGNIFICATIVITÀ

Secondo gli **IAS** il principio impone la doverosa indicazione di tutti i dati e le informazioni connotate dalla capacità di influenzare una decisione economica, ossia di tutte quelle valutazioni che aiutano a comprendere meglio gli eventi che incidono sull'andamento economico dell'impresa. Tale criterio porta con sé anche una caratteristica qualitativa di secondo livello, ossia la **rilevanza (2° livello)**, la quale specifica il concetto di significatività ponendosi come limite sia qualitativo (natura dell'informazione) che quantitativo (margine entro cui un dato può omettersi o considerarsi erroneamente), entro il quale un'informazione può ritenersi significativa. Nel nostro ordinamento il **codice civile** non include il criterio significatività tra i principi di cui all'art. 2423-bis ma lo utilizza solo come parametro di riferimento per l'indicazione di alcune informazioni in nota integrativa (art. 2427 n. 6-bis e 10 c.c.). Inoltre, sebbene il **principio contabile n. 11** faccia esplicito riferimento a entrambi i concetti di significatività e rilevanza, la prassi contabile tende a darvi poco rilievo. Questa indifferenza da parte del nostro ordinamento deriva dal fatto che un sistema contabile rigido e dai connotati prevalentemente formalistici lascia ben poco spazio a valutazioni e operazioni orientate alla sostanza e quindi anche all'utilizzo di criteri flessibili e plasmabili, quale il principio di significatività.

3) ATTENDIBILITÀ

Si tratta del principio probabilmente più complesso e rilevante nell'ambito del sistema **IAS/IFRS**, pertanto lo IASB si è premurato di redigerlo in modo più approfondito, mediante la previsione delle seguenti sotto caratteristiche:

1. **Presentazione fedele:** il principio impone l'utilizzo di un *modus operandi* scevro da valutazioni incoerenti rispetto ai fatti aziendali: evidente la sua affinità col principio di rappresentazione veritiera e corretta previsto dall'art. 2423 c.c. D'altronde sebbene il sistema **IAS/IFRS** e quello **nazionale** siano orientati verso finalità diverse, comunque il punto di partenza non può che essere lo stesso, ossia quello di originare dagli eventi che hanno riguardato l'impresa e rappresentarli in modo idoneo e conforme alla realtà materiale.
2. **Neutralità:** nell'ambito del **Framework** il principio è diretto a vietare un uso "speculativo" del bilancio da parte degli amministratori (utilizzo dell'informazione contabile al fine di indurre gli investitori verso determinate decisioni economiche). Il **codice civile** non prevede il principio di neutralità, previsto invece dal **principio contabile n. 11** che lo indica in funzione di imparzialità e indipendenza delle regole contabili verso tutti i destinatari del bilancio.
3. **Prudenza:** nell'ambito dei principi contabili internazionali tale criterio viene relegato in una situazione marginale, infatti, sotto il profilo contenutistico esso si risolve nella semplice richiesta di cautela durante l'elaborazione di valutazioni problematiche, al fine di evitare il sovrapprezzo dei ricavi o la sottostima delle perdite. Dunque gli **IAS/IFRS** definiscono la prudenza come un mera regola generale di condotta, senza indicarne alcuna implicazione pratica nella redazione del bilancio. Situazione opposta si presenta nel nostro sistema: la prudenza, posta al vertice dei principi di redazione di cui all' **art. 2423 c.c.**, costituisce uno dei principi cardine della disciplina contabile e, di fatto, influenza l'intero sistema delle regole di redazione. Tale atteggiamento prudenziale si esplicita anzitutto nella **restrittiva concezione del principio di competenza economica** che, come detto prima, impone l'iscrizione di perdite anche solo "probabili" ma non consente la contabilizzazione degli utili solo "sperati". Il diverso atteggiamento da parte dei due sistemi in riferimento al concetto di prudenza è in stretta relazione con le rispettive caratteristiche essenziali dei due tipi di rendiconto: un **bilancio prudente** come quello italiano è statico, conservatore. Contrariamente, un **rendiconto redatto secondo i principi IAS/IFRS** è più innovatore e dinamico e, dal punto di vista informativo, potenzialmente più idoneo a rappresentare la reale ed effettiva situazione economica-finanziaria dell'impresa, soprattutto per quanto concerne la sua ipotizzabile evoluzione.

4. **Completezza:** il principio in questione allude ad un rendiconto esaustivo e compiuto, ossia contenente informazioni esaurienti: il requisito potrebbe apparire antitetico rispetto alla natura sintetica e riassuntiva del bilancio e, proprio per tale motivo, non è da intendere in senso assoluto bensì da temperare con i due parametri del costo e della rilevanza. Il primo per evitare spese eccessive e sproporzionate rispetto al beneficio informativo apportato; il secondo per evitare che la completezza sfoci in un inutile e caotico accumulo di informazioni superflue. Il **codice civile** non prevede una simile caratteristica qualitativa, mentre il **principio contabile n. 11** la cita espressamente, sebbene raccomandi di non eccedere nella sua attuazione pratica.

5. **Prevalenza della sostanza sulla forma:** il **Framework** osserva che l'informazione, per essere attendibile, deve rappresentare fedelmente i fatti che riguardano l'impresa e a tal fine è necessario che *“le operazioni e gli altri eventi siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale”*. Dunque, nell'ambito dei principi contabili internazionali si prevede che nei casi in cui non vi sia perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione aziendale, il criterio prevalente e, quindi, preponderante per la contabilizzazione in bilancio è rappresentato dalla sostanza economica.

Il criterio in esame, oltre a rappresentare uno dei principi generali preminenti, costituisce la **ratio** sottostante la gran parte delle regole di contabilizzazione IAS/IFRS. Secondo lo IAS 17 una simile operazione viene contabilizzata mediante l'iscrizione del valore ammortizzato del bene nell'attivo dello stato patrimoniale dell'utilizzatore, mentre nel passivo deve indicarsi l'ammontare del debito residuo suddiviso in quota a breve (entro i 12 mesi) e quota a lungo termine (oltre i 12 mesi); nel conto economico devono invece indicarsi la quota di ammortamento e gli oneri finanziari. Specularmente, il concedente iscrive in bilancio un credito per la parte relativa all'ammontare dei canoni non maturati, registrando per competenza i canoni maturati e gli oneri accessori. In sostanza la disposizione assimila i beni in *leasing* a quelli di proprietà, e ciò in quanto dal punto di vista finanziario – quindi di chi ha interesse a ricevere informazioni sulla redditività e sui flussi finanziari dell'impresa – rileva solo se i rischi e i benefici del bene passano in capo all'utilizzatore, mentre è indifferente se a ciò corrisponde o meno una formale titolarità del bene.

Diversamente, la **norma italiana** prevede che il bene oggetto del *leasing finanziario* resti contabilizzato nello stato patrimoniale dell'impresa concedente, nel cui conto economico figureranno la quota di ammortamento e gli oneri finanziari del *leasing*. Invece nel bilancio dell'utilizzatore i canoni maturati verranno indicati tra i “costi per godimento di beni di terzi” (art. 2425 c.c., voce B8), mentre l'ammontare dei canoni futuri verrà indicato in nota integrativa e non più nei “conti d'ordine” come avveniva in precedenza prima dell'entrata in vigore del D.LGS 139/2015. Di conseguenza l'utilizzatore contabilizza i canoni pagati in conto economico, ma il bene potrà esser iscritto nell'attivo stato patrimoniale solo al momento del riscatto e al costo del riscatto.

4) COMPARABILITA'

Dal momento che la finalità di un bilancio **IAS/IFRS** è essenzialmente quella di fornire agli investitori uno strumento per valutare la situazione economico-finanziaria della società a fini decisionali, al fine di assicurare un tale livello di conoscenza è opportuno garantire la comparabilità dei dati forniti dalla società con quelli degli esercizi precedenti e con i dati presentati da altre aziende. Tale caratteristica dunque viene intesa in un duplice senso:

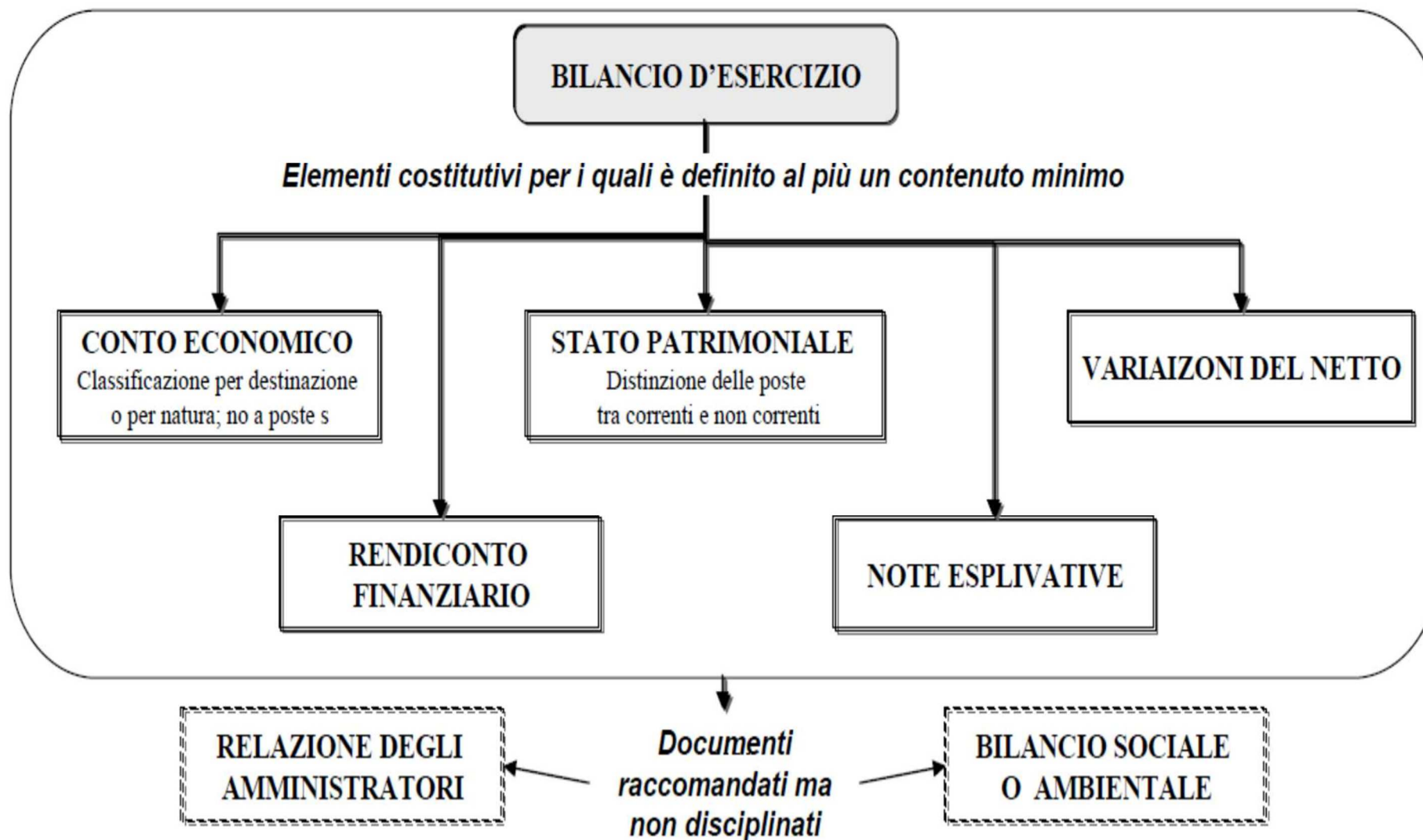
- **temporale**, legata alla confrontabilità fra esercizi successivi. Essa è resa possibile dall'ulteriore criterio della costante applicazione dei criteri di valutazione, derogabile solo in casi eccezionali e motivati;
- **spaziale**, ossia la possibilità di mettere a paragone rendiconti di diverse imprese.

Nell'**ambito nazionale**, quanto alla comparabilità temporale, il n. 6 dell'art. 2423-bis C.C. prevede una disposizione analoga a quella utilizzata dai principi internazionali. Diversamente, in merito alla **confrontabilità spaziale** non vi è alcuna disposizione né all'interno del codice né tra i principi OIC. Ciò è giustificato dal fatto che, a differenza del sistema IAS/IFRS, il modello contabile italiano si compone di criteri di valutazione e di schemi di bilancio che lasciano **poco spazio alla discrezionalità** di chi redige il rendiconto.

SCHEMI DI BILANCIO

(terminologia introdotta dallo **IAS 1**)

Si privilegia il fabbisogno informativo degli investitori in termini di disponibilità di dati sulla situazione patrimoniale finanziaria ed economica per meglio valutare la capacità dell'impresa di **produrre flussi di cassa o di disponibilità liquide equivalenti** nonchè i **tempi** e la **certezza dei flussi stessi**



Documenti accompagnatori

- deve essere redatta dagli amministratori e deve contenere commenti e spiegazioni in merito alla situazione della società, all'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato

La relazione
sulla gestione

- deve essere redatta dal collegio sindacale in merito all'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dell'amministrazione della società

La relazione dei
sindaci

- se obbligatoria, viene rilasciata dalla società di revisione a ciò incaricata, ed ha la funzione di attestare la correttezza del bilancio

La relazione
della società di
revisione

Stato Patrimoniale

Il prospetto ha la funzione di rappresentare la situazione del patrimonio alla data di chiusura dell'esercizio. A tal fine esso si suddivide in tre parti ideali: *attività, passività e patrimonio netto*. Inoltre, lo stato patrimoniale fornisce anche un quadro della situazione finanziaria della società, mediante la classificazione dei debiti e dei crediti di cui essa è titolare.

Quanto al suo contenuto, lo **IAS 1** prevede uno schema minimo obbligatorio per tutte le imprese. Il **contenuto minimo** dello stato patrimoniale è costituito dalle seguenti voci:

- a) immobili, impianti e macchinari;
- b) investimenti immobiliari;
- c) attività immateriali;
- d) attività finanziarie (categoria residuale);
- e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- f) attività biologiche;
- g) rimanenze;
- h) crediti commerciali e altri crediti;
- i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- j) debiti commerciali e altri debiti;
- k) accantonamenti;
- l) passività finanziarie (categoria residuale);
- m) passività e attività per imposte correnti;
- n) passività e attività per imposte differite;
- o) quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto;
- p) capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capitale della controllante

che, in sostanza, costituisce lo **scheletro essenziale** del prospetto: infatti ne viene richiesta l'integrazione con voci aggiuntive e risultati intermedi laddove ciò sia "rilevante per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità" (**IAS 1, paragrafo 69**) o qualora lo richieda un principio contabile internazionale (**IAS 1, paragrafo 75**). Inoltre, il **paragrafo 68** precisa che: ulteriori voci devono essere aggiunte se la loro dimensione e natura ne rende opportuna un'autonoma collocazione.

Stato Patrimoniale

Radicalmente diverso è il prospetto di stato patrimoniale predisposto dall'**art. 2424 c.c.**, il quale si articola in uno schema complesso e analitico di voci, assolutamente **rigido e obbligatorio**. A titolo esemplificativo, possono illustrarsi le seguenti **differenze** relative alla rappresentazione in bilancio di singole poste:

- L'**art. 2424 comma 3** prima dell'entrata in vigore del D.LGS 139/2015 (bilanci al 1/1/2016) prevedeva che in calce allo stato patrimoniale venissero inseriti i *conti d'ordine*, con l'indicazione delle garanzie prestate, sia direttamente che indirettamente, nonché dei rischi e degli impegni assunti dall'impresa e dei beni di terzi presso l'impresa. Contrariamente lo **IAS 1** non prevede apposite voci dello stato patrimoniale corrispondenti ai conti d'ordine e, invece, richiede l'indicazione delle suddette informazioni nelle **note di bilancio**.
- L'**art. 2424** distingue due voci in relazione agli utili: quella degli *utili d'esercizio* e quella degli *utili portati a nuovo*. Invece i principi contabili internazionali (**IAS**) inglobano entrambe le voci in quella degli *utili accumulati*.
- Lo **IAS 1** prevede specificamente la voce *partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto* mentre nel **codice civile** tali partecipazioni vengono classificate tra le immobilizzazioni o l'attivo circolante (in base alla loro destinazione). Peraltro la contabilizzazione col metodo del patrimonio netto è ammessa dal codice solo per quelle rientranti tra le immobilizzazioni.
- In relazione al **patrimonio netto** va osservato che, contrariamente a quanto previsto dall'**art. 2424 c.c.**, il sistema **IAS/IFRS** ne prevede un'autonoma collocazione al di fuori della classe delle passività.

Stato Patrimoniale

Prima di passare al confronto delle diverse strutture di stato patrimoniale previste dai due sistemi, occorre soffermarsi sui concetti di attività e passività. Il **Framework** li definisce nel seguente modo:

attività: “risorse controllate dall’impresa, risultato di operazioni svolte in passato, dalle quali sono attesi benefici futuri economici per l’impresa”. Dalla definizione emergono due elementi principali: a) il fatto che sono ritenute attività anche gli elementi che apportano un “potenziale” afflusso di risorse seppur “indiretto” all’impresa, purché derivante da operazioni o fatti anteriori rispetto alla data di chiusura dell’esercizio; b) la mancanza del requisito di tangibilità, posto che è sufficiente che l’impresa abbia il controllo sostanziale della risorsa e che se ne sia assunta i relativi rischi e benefici.

passività: “obbligazioni attuali dell’impresa nascenti da operazioni svolte in passato il cui regolamento porterà alla fuoriuscita dall’impresa di risorse economiche che costituiscono benefici economici”. La nozione è speculare a quella di attività ed è tale anche la sua portata: il concetto di obbligazione è infatti anch’esso inteso in senso sostanziale, comprendendo qualsiasi dovere giuridicamente rilevante che deriva da operazioni o eventi passati.

patrimonio netto: esso è un elemento derivato, in quanto consiste nella differenza tra tutte le attività e tutte le passività, suddivisa in utili, riserve e capitale sociale. Rispetto alle nozioni fornite dall’ordinamento nazionale, la differenza fondamentale risiede nell’assenza del requisito della formale titolarità della risorsa, la quale si riflette nella già discussa diversa qualificazione di operazioni quali il *leasing* finanziario, ma anche degli strumenti finanziari e dei preliminari con trasferimento anticipato del possesso.

Stato Patrimoniale

STRUTTURA

Per quanto concerne le modalità di esposizione delle voci di Stato Patrimoniale, lo **IAS 1** prevede due diversi criteri, applicabili sia per le attività che per le passività:

a) il metodo del ***ciclo operativo***;

b) il criterio di ***liquidabilità***.

(Viene inoltre stabilito che di regola deve applicarsi il primo, salvo che l'utilizzo del criterio di liquidità assicuri, nel caso specifico, un'informazione maggiormente attendibile e significativa)

a) Il criterio del **ciclo operativo**

Tale forma di classificazione si basa sulla distinzione tra *valori correnti* e *non correnti* in relazione al **ciclo operativo** dell'impresa, laddove per quest'ultimo lo **IAS 1, paragrafo 59**, intende il « tempo intercorrente tra l'acquisizione dei materiali che entrano nel processo produttivo e la loro realizzazione in denaro o in altro strumento prontamente convertibile in denaro ».

In particolare un' **attività** viene considerata **corrente** quando rientra in una delle seguenti categorie:

- attività possedute per la vendita ed il consumo che si prevede vengano realizzate nel normale svolgimento del ciclo operativo. Rientrano in tale insieme le rimanenze e i crediti commerciali venduti, realizzati o comunque utilizzati nell'ambito del normale ciclo operativo, e ciò anche qualora l'effettivo percepimento del beneficio economico da essi derivante viene realizzato oltre l'esercizio amministrativo di riferimento.
- attività possedute principalmente per essere negoziate o che comunque si suppone vengano realizzate entro dodici mesi dal termine dell'esercizio di riferimento. In tale categoria rientrano gli strumenti finanziari e tutte le attività finanziarie destinate alla negoziazione, nonché gran parte dei ratei attivi. A differenza della categoria precedente, per tali tipologie di attività si richiede che l'impresa preveda un loro effettivo realizzo entro l'esercizio successivo, altrimenti le si deve classificare come non correnti.
- attività consistenti in denaro o altro mezzo equivalente liberamente utilizzabili: si tratta del denaro di cassa, dei conti correnti bancari, dei depositi a vista e delle attività finanziarie ad essi equivalenti (ossia investimenti finanziari a brevissimo termine).

La categoria delle **attività non correnti** è definita come residuale, infatti sono qualificate come tali tutte le attività non classificabili tra quelle correnti. Per esclusione possono pertanto classificarsi come non correnti le seguenti attività:

- le attività materiali corrispondenti alla voce immobili, impianti e macchinari;
- le attività immateriali quali l'avviamento, il *know how* e gli altri *intangibles* (la nozione di *intangibles* cui si fa riferimento è quella di "capitale immateriale", la quale indica l'insieme delle risorse materialmente intangibili a disposizione di una azienda rilevanti per la sua capacità competitiva ed il suo valore. A titolo esemplificativo: l'avviamento, i marchi, i brevetti, le licenze, la quota di mercato, la lista dei clienti, la rete di vendita, le banche dati, il software, i domini di internet, il portafoglio ordini) a vita indefinita;
- le altre attività operative e finanziarie realizzabili oltre l'esercizio successivo, come ad esempio crediti relativi ad operazioni non riconducibili nel normale ciclo operativo e le partecipazioni detenute non a fini di negoziazione.

a) Il criterio del **ciclo operativo**

Passando ad analizzare le **passività**, il loro trattamento è analogo a quello previsto per le attività, infatti sono classificate come **correnti** le passività riconducibili entro una delle seguenti categorie:

- passività che si prevede vengano estinte nel normale svolgimento del ciclo operativo: si tratta dei debiti commerciali e in genere di tutti i costi operativi, quali ad esempio le spese per il personale;
- passività che devono essere estinte entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio amministrativo di riferimento: vi rientrano ad esempio tutte le forme di finanziamento a breve termine concesse da banche e altri operatori finanziari, nonché ogni forma di debito la cui scadenza è prevista entro la chiusura dell'esercizio successivo.

Analogamente alle attività, anche le **passività non correnti** vengono definite come l'insieme delle passività non classificabili come correnti.

In definitiva, il sistema del **ciclo operativo** prevede che tutte le **attività** e le **passività** legate al ciclo operativo sono considerate **correnti** a prescindere dal momento in cui sono effettivamente realizzate o estinte;

le **altre componenti attive** sono considerate correnti solo se si suppone un loro realizzo entro dodici mesi; invece per le **altre passività** si guarda al momento in cui la loro estinzione è dovuta, indipendentemente dal momento in cui si prevede verranno pagate.

a) Il criterio del **ciclo operativo**

Per quanto riguarda la disciplina del **codice civile, l'art. 2424** configura la complessa struttura del prospetto patrimoniale mediante l'individuazione di tali grandi raggruppamenti:

- ❑ **Attivo** di Stato Patrimoniale, in cui si distinguono le due macro-categorie *immobilizzazioni* e *attivo circolante*;
- ❑ **Passivo** di Stato Patrimoniale, le cui due voci principali sono *patrimonio netto* e *debiti*.

La classificazione delle poste patrimoniali avviene con l'utilizzo di **due criteri differenti** (cosiddetto "*metodo misto*"):

le *voci dell'attivo* sono distinte in base alla loro *destinazione economica*, ossia gli elementi destinati ad esser utilizzati durevolmente sono iscritti tra le *immobilizzazioni*, mentre gli altri confluiscono nell'*attivo circolante*. Il concetto non è dissimile da quello di ciclo operativo, infatti in entrambi i casi si fa riferimento alla destinazione dell'elemento attivo e non alla sua scadenza: dunque potrebbe ritenersi che le categorie immobilizzazioni e attivo circolante all'incirca coincidano rispettivamente con quelle di attività non corrente e attività corrente. Tuttavia, tra le voci individuate in relazione al ciclo operativo non figurano le categorie di "*crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti*" e "*ratei e risconti attivi*" sicché queste sono ricomprese, alcune tra le attività correnti, altre tra le non correnti.

Contrariamente, le due categorie suddette ricevono collocazione autonoma nell'ambito dello schema di Stato Patrimoniale predisposto dall'art. 2424 c.c. sicché le

classificazioni proposte dai due sistemi contabili non possono ritenersi coincidenti.

b) Il criterio di liquidità

Tale forma di classificazione distingue tutti gli elementi, sia attivi che passivi, di stato

patrimoniale in relazione alla loro ***attitudine a trasformarsi in denaro o altro strumento prontamente convertibile in denaro*** entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio del bilancio.

Lo **IAS 1** prevede una scarsa disciplina in merito (in particolare lo **IAS 1** detta le seguenti regole:

- le attività finanziarie includono i crediti commerciali e gli altri crediti
- le passività finanziarie includono i debiti commerciali e gli altri debiti
- le attività e passività non monetarie (ad esempio fondi e rimanenze) includono tutti gli elementi patrimoniali diversi dai precedenti

Gli importi iscritti nelle suddette categorie di voci di stato patrimoniale devono essere classificate in base alla loro liquidabilità (entro o oltre l'esercizio successivo) mentre si trascurava l'indicazione dell'ordine di liquidità da seguirsi. A tal proposito viene lasciata alla ***discrezionalità*** dei ***redattori*** la scelta tra i seguenti criteri:

❑ **liquidità crescente**: in cui prima vengono iscritte le attività e le passività scadenti oltre i dodici mesi e dopo quelle realizzabili o esigibili entro l'esercizio successivo;

❑ **liquidità decrescente**: che inverte l'ordine suddetto, dunque antepone gli elementi liquidabili entro l'esercizio successivo a quelli che invece lo saranno oltre quella data.

b) Il criterio di liquidità

Laddove invece il criterio adottato sia quello di liquidità, le differenze col **sistema italiano** aumentano, in quanto in tal caso vengono ad esser utilizzati *due criteri* completamente *differenti*.

Per quanto concerne le *passività* il parametro utilizzato dal **codice civile** è quello della *provenienza*, ossia della natura delle fonti di finanziamento. In particolare il nostro codice attua la fondamentale separazione tra *mezzi propri* e *mezzi di terzi*, nell'ambito dei quali effettua una suddivisione in base all'esigibilità entro o oltre l'esercizio successivo ed in base ai soggetti verso i quali il debito è sorto. In tal caso, la differenza rispetto sia al criterio del ciclo operativo che a quello di liquidità è notevole: l'unica somiglianza può rinvenirsi nel fatto che il codice richiede la classificazione degli importi di cui alla voce "debiti", mediante l'utilizzo del parametro dell'esigibilità entro o oltre l'esercizio successivo.

Invece nell'ambito dei **principi contabili nazionali**, il **principio n. 12** stabilisce l'utilizzo di un *metodo* corrispondente a quello di *liquidità*, infatti viene previsto che sia gli elementi attivi che passivi vengano classificati in base alla loro *realizzabilità o estinguibilità* nel corso dei dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio di riferimento: non vi sono invece aperture nei confronti del criterio del ciclo operativo il cui concetto, alternativo a quello di esercizio amministrativo successivo, è di difficile recepimento in sistemi, come quello italiano, il cui approccio giuridico-formale richiede parametri di riferimento certi e predeterminati.

Riassumendo

mentre gli **IAS/IFRS** disegnano una *prospetto patrimoniale essenziale e flessibile*, adatto a rappresentare la situazione finanziaria della società e che consenta un agevole confronto delle poste attive e passive,

il **sistema codicistico** predispone una *struttura rigida e analitica*, costruita con criteri giuridico-formali e volta ad evitare le difficoltà, nonché i possibili abusi, derivanti dall'applicazione di criteri economici-sostanziali come quello del ciclo operativo dell'azienda.

Conto Economico

Lo **IAS 1**, specularmente a quanto previsto per lo Stato Patrimoniale, presuppone un *contenuto minimo obbligatorio* anche per il conto economico, caratterizzato anch'esso da *essenzialità* e, per certi versi, addirittura da *incompletezza* (di seguito viene riportato il contenuto minimo del conto economico previsto dallo **IAS 1, paragrafo 8**:

- a) ricavi;
- b) oneri finanziari;
- c) quota dell'utile o della perdita derivante dalla valutazione secondo il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in società collegate e joint venture;
- d) utile o perdita prima delle imposte rilevato in occasione della cessione di attività o estinzione di passività attribuibili ad attività operative cessate;
- e) imposte sul reddito;
- f) utile netto o perdita netta dell'esercizio.

Tale *lacunosità* (resa ancor più rilevante dall'assenza persino della voce sui costi operativi) viene compensata dalla previsione di una serie di clausole generali con le quali è disciplinata l'*integrazione* dello schema obbligatorio di partenza.

In particolare, il **paragrafo 75**, nei casi di seguito elencati, prescrive l'inclusione di voci aggiuntive, integrazioni e risultati parziali:

- quando richiesto da un principio contabile internazionale
- quando reputato necessario per rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa.

Ogni qual volta "*la significatività, la natura e la destinazione dei componenti di ricavi e costi*" lo richieda, è necessario includere voci aggiuntive o modificare le definizioni o l'ordine delle voci previste al fine di consentire una migliore comprensione del risultato d'esercizio e delle prospettive economiche future.

Conto Economico

Sono evidenti le differenze rispetto al prospetto di conto economico previsto dal **codice civile**, il quale pure adopera la forma scalare di presentazione, ma predispone uno *schema* estremamente *rigido* e *obbligatorio* che concede poco spazio alla discrezionalità degli amministratori.

Ricavi: il **Framework** li definisce come *“gli incrementi di beneficio economico di competenza dell’esercizio amministrativo”*, che si manifestano sotto forma di nuove attività o di aumento di valore di quelle preesistenti o di diminuzione delle passività, e che si concretizzano in *“incrementi di patrimonio netto, diversi da quelli connessi alle contribuzioni da parte di coloro che partecipano al capitale”*;

Costi: vengono definiti come *“decrementi nei benefici economici di competenza dell’esercizio amministrativo”*, che si sostanziano in uscite finanziarie o riduzioni di valore di attività o aumento delle passività, e che determinano *“decrementi di patrimonio netto, diversi da quelli connessi alle distribuzioni a coloro che partecipano al capitale”*.

La **differenza** rispetto al **modello contabile nazionale** è molto evidente: basta considerare che i principi contabili internazionali qualificano come ricavi (costi) le plusvalenze (minusvalenze), anche non concretamente realizzate, ma semplicemente rilevate a seguito dell’applicazione di criteri valutativi orientati verso valori correnti; nel nostro sistema, invece, il **principio di prudenza** impone una cautela, forse eccessiva, per la contabilizzazione delle componenti positive di reddito. In linea generale può evincersi come in ambito **IAS/IFRS**, il risultato economico dipenda non solo dagli effetti positivi o negativi delle operazioni aziendali svolte ma anche dalle intrinseche e latenti modificazioni di valore subite dai beni posseduti e dai rapporti ancora in essere e ciò, proprio al fine di preservare la specifica attitudine del bilancio a fornire informazioni utili agli investitori.

Conto Economico

STRUTTURA

Lo **IAS 1** si occupa della disciplina relativa alla classificazione dei *costi*, prevedendo due possibili tipologie di analisi: una basata sul criterio della *natura* dei costi, l'altra sulla loro *destinazione*. Tale classificazione può essere svolta sia nel prospetto di conto economico che nelle note al bilancio, ma secondo i principi internazionali è preferibile esporla direttamente nel *conto economico*. Quanto alla scelta del criterio l'impresa è lasciata assolutamente libera di scegliere quello che meglio rappresenti gli elementi che hanno dato origine al risultato economico dell'esercizio, tenendo però in considerazione la forma di organizzazione aziendale e la tipologie di beni e/o servizi offerti.

a) classificazione dei costi per natura

Secondo tale criterio i costi vengono raggruppati in funzione alla *tipologia di fattore produttivo* cui fanno riferimento e non secondo la finalità cui sono indirizzati nell'ambito del sistema produttivo dell'impresa. Questa forma di classificazione è piuttosto semplice e, quindi, maggiormente indicata per le *imprese di dimensioni minori*; inoltre presenta il vantaggio di consentire un'agevole previsione dei flussi finanziari futuri.

b) classificazione dei costi per destinazione

Detto anche metodo del “*costo del venduto*”, consiste nella classificazione dei costi secondo la loro *funzione* nell'ambito dell'attività aziendale. In particolare vengono individuate le seguenti tre tipologie di costo, integrabili e modificabili in funzione delle caratteristiche specifiche dell'azienda: *costi del venduto*, *costi di distribuzione* e *costi di amministrazione*.

Tale modello classificatorio è considerato **preferibile** in termini di significatività dell'informazione fornita, però al contempo presenta il *difetto* di poter dar origine a *valutazioni arbitrarie*, derivanti dal notevole grado di discrezionalità lasciato ai redattori del bilancio. Inoltre, dal momento che una simile classificazione non fornisce alcuna informazione circa le prevedibili “evoluzioni finanziarie” dell'impresa, laddove venga adoperato il criterio di destinazione è *imposta* l'ulteriore indicazione di informazioni sulla *natura* dei costi, comprese le svalutazioni, gli ammortamenti e i costi del personale.

Da ultimo va evidenziato che il **paragrafo 85** impone all'impresa di indicare in *conto economico*, o in alternativa nelle *note al bilancio*, l'importo dell'utile per azione, ossia la frazione di utili spettante ad ogni azione ordinaria.

(È evidente, anche in tale norma, la già più volte ripetuta finalità di tutela informativa degli investitori, tipica dei principi contabili internazionali)

Conto Economico

STRUTTURA

Passando alla disamina della struttura di Conto contabile prevista dal **codice civile**, deve sottolinearsi come tale schema sia stato recentemente innovato da parte del **D.LGS 139/2015** il quale ha modificato le norme del codice civile in merito al bilancio d'esercizio e la disciplina del *D. Lgs. 127/91* in merito al bilancio consolidato (la quale aveva sostituito l'originaria impostazione "unitaria", ossia in cui era esclusa l'indicazione di risultati parziali, con la previsione del prospetto a forma scalare che consente invece l'indicazione dei risultati parziali).

In ciò può senz'altro evidenziarsi un sostanziale avvicinamento del modello nazionale ai principi internazionali.

Tuttavia, la classificazione delle componenti reddituali può avvenire solo in base alla loro *natura*, mentre il criterio della *destinazione* non è preso in considerazione neanche dai principi emanati dall'**OIC**. Inoltre la disciplina nazionale non prevede *alcun obbligo* relativo all'indicazione dei *dividendi per azione* che, come già visto, viene invece espressamente imposta dallo **IAS 1**.

Altra rilevante *differenza* di struttura poteva infine rinvenirsi in relazione alla differenziazione degli *elementi ordinari e straordinari di reddito*. Infatti, a seguito della *revisione* apportata allo **IAS 1** nel **2003**, non è più consentita la distinzione, sia in conto economico che nelle note al bilancio, tra componenti ordinarie e straordinarie di reddito: ciò in quanto si ritiene che ogni forma di operazione posta in essere dall'impresa debba ritenersi inerente alla sua attività aziendale e quindi ricompresa in un unitaria computazione dell'utile d'esercizio.

Contrariamente il **codice civile** prima dell'entrata in vigore del **D.LGS 139/2015**, prevedeva una voce di conto economico denominata "*proventi ed oneri straordinari*", in cui erano iscritti tutti i costi e i ricavi caratterizzati dall'essere estranei alla gestione ordinaria dell'impresa, nonché quelli che costituivano l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

È *dunque* ben evidente il diverso approccio adottato dai due sistemi: nel *nostro ordinamento* si presta grande attenzione alla distinzione tra la redditività derivante dall'attività tipica dell'azienda e il profitto scaturente da attività solitamente non poste in essere e che quindi possono rappresentare un *unicum* nell'ambito dell'intera esperienza aziendale dell'impresa. Diversamente in ambito **IAS/IFRS** non si ritiene più necessario distinguere componenti reddituali che differiscono in termini di frequenza e dunque di potenziale e prevedibile ripetizione negli esercizi futuri.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Tale documento è volto a rappresentare i *flussi finanziari* che hanno avuto luogo o che si manifesteranno in un arco di tempo prestabilito, mediante la predisposizione di informazioni sulle variazioni dell'attivo netto della società, della sua solvibilità e liquidità, nonché della sua capacità di influire sul volume e sulla tempistica dei flussi finanziari.

Lo **IAS 1** sancisce l'obbligatorietà del cosiddetto "*Cash flow statement*", il cui contenuto e criteri di redazione sono disciplinati dallo **IAS 7**.

[Nello specifico, il rendiconto finanziario disciplinato dai principi contabili internazionali contiene la presentazione dei flussi finanziari avvenuti nell'esercizio mediante la classificazione in *attività operative, di investimento e finanziarie* (l'*attività operativa* è una categoria residuale, che comprende tutte le principali attività generatrici di ricavi dell'impresa e le altre attività di gestione che non sono di investimento o finanziarie. L'*attività di investimento* comprende tutti gli investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti, nonché la compravendita di attività immobilizzate. L'*attività finanziaria* costituisce l'insieme di operazioni che incidono sulla dimensione e composizione del patrimonio netto e dei finanziamenti ottenuti dall'impresa (ad esempio incassi derivanti dall'emissione di azioni, obbligazioni, cambiali o titoli a reddito fisso))]

Per *flussi finanziari* si fa riferimento alle variazioni di liquidità, quindi alle entrate e alle uscite di disponibilità liquide e ai mezzi equivalenti (per disponibilità liquide si fa riferimento a cassa e depositi a vista, mentre per *mezzi equivalenti* si intendono gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa e che sono soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore. Non è dunque considerato flusso finanziario il capitale circolante, le cui variazioni non costituiscono dunque oggetto di valutazione nell'ambito del rendiconto finanziario).

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Per quanto riguarda la forma del rendiconto finanziario, lo **IAS 7** prevede due diverse tipologie di redazione:

a) il metodo diretto, il quale prevede una rappresentazione dei flussi finanziari attraverso l'indicazione delle principali categorie di incassi e di pagamenti lordi (tale sistema è ritenuto preferibile in quanto, a differenza dell'altro, fornisce informazioni utili anche per la stima dei flussi finanziari futuri);

b) il metodo indiretto, nel quale invece il reddito d'esercizio è rettificato dalle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o finanziaria.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

La **disciplina civilistica** prima dell'entrata in vigore del D.LGS 139/2015 non prevedeva alcun prospetto obbligatorio, né criteri particolari, per la rappresentazione della situazione finanziaria della società limitandosi a prescrivere la sola indicazione, in nota integrativa, delle movimentazioni delle immobilizzazioni (**art. 2427 n. 2**) e delle variazioni nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo (**art. 2427 n. 4**).

Adesso l'**art. 2425-ter c.c.** stabilisce invece, l'obbligo della preparazione del rendiconto finanziario ed indica gli obiettivi che questo deve prefiggersi:

- ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e fine dell'esercizio;
- flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, di finanziamento e separatamente le operazioni con i soci.

L'OIC ha elaborato nel **2014** uno specifico principio contabile l'**OIC 10** (che è andato a sostituire l'OIC 12 che prevedeva già l'inserimento del prospetto di rendiconto finanziario in nota integrativa) per la trattazione del rendiconto finanziario al quale il codice civile rinvia per il contenuto dello schema che a partire dal **1 gennaio 2016** è divenuto come detto obbligatorio.

Con riguardo ai temi di dettaglio, **rispetto al precedente OIC 12** si è provveduto a:

- eliminare la risorsa finanziaria del capitale circolante netto per la redazione del rendiconto, in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide;
 - riformulare le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento;
- inserire alcune indicazioni circa l'aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione dei flussi finanziari; è stato, inoltre, inserito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari;
 - inserire alcune indicazioni in merito al rendiconto finanziario consolidato;
- introdurre la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o dal capitale di debito nella presentazione del flusso dell'attività di finanziamento;
- specificare che il flusso finanziario derivante dall'acquisizione di una società controllata (nel bilancio consolidato) o di un ramo di azienda (nel bilancio d'esercizio) è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione;
 - specificare, che i flussi finanziari connessi ai derivati di copertura sono presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto;
- eliminare alcune alternative contabili previste nel precedente OIC 12 per motivi di comparabilità e semplificazione. Infatti, i dividendi ricevuti e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento e le imposte sul reddito sono presentate distintamente nella gestione reddituale.

In **conclusione** si può dire che in forza dell'**art.6 D.LGS 139/2015** e della disposizione contenuta all'interno dell'**OIC 10**, la **disciplina contabile nazionale** si è uniformata agli standard comunitari, avvicinandosi molto allo schema di **Cash Flow Statement** previsto dallo **IAS 7**.

IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL NETTO

Il seguente prospetto informativo assume un diverso rilievo nell'ambito dei due sistemi contabili essenzialmente con riguardo alla sua obbligatorietà: in particolare, mentre negli *IAS/IFRS* costituisce un documento autonomo e separato, cui viene attribuita notevole rilevanza, contrariamente nel *nostro codice* viene solo previsto tra le informazioni da inserire all'interno della nota integrativa seppur, come richiede il *principio contabile nazionale n.12*, nella forma di prospetto.

La motivazione di un tale **scostamento** tra le due discipline deriva dal fatto che, a differenza delle regole contabili nazionali, i principi internazionali prevedono continue e rilevanti **rettifiche al patrimonio netto** sicché si è reso necessario predisporre un documento *ad hoc*, volto a rendere maggiormente comprensibile la dinamica patrimoniale-finanziaria e l'andamento economico dell'azienda.

In particolare lo *IAS 7* specifica che la finalità del prospetto in esame consiste nel consentire agli *stakeholder* un apprezzamento della capacità dell'impresa a "produrre disponibilità liquide o equivalenti e la tempistica e il grado di certezza della loro generazione" e quindi una valutazione più approfondita della "*dimensione e tempistica dei flussi finanziari*".

Quanto al contenuto del documento in esame, lo **IAS 1** prescrive l'indicazione delle seguenti informazioni:

- ☐ L'utile o la perdita netta del periodo;
- ☐ Ogni posta di costo o ricavo imputata a patrimonio netto e il loro ammontare totale;
- ☐ L'effetto complessivo dei cambiamenti di principi contabili e la correzione di errori determinanti;
- ☐ Le operazioni sul capitale con gli azionisti e le distribuzioni di capitale agli azionisti;
- ☐ Il saldo degli utili o perdite accumulati all'inizio dell'esercizio ed alla data di riferimento del bilancio ed i movimenti dell'esercizio;
- ☐ La riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di azioni, della riserva "sovrapprezzo azioni" e di ciascuna riserva all'inizio ed al termine dell'esercizio, specificando e distinguendo ogni movimento.

IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL NETTO

Nell'ambito della disciplina nazionale, il **codice civile** richiede che vengano fornite, in nota integrativa, le seguenti informazioni relative al patrimonio netto:

- ☐ le variazioni nella consistenza delle voci di patrimonio netto (**art.2427 n. 4**). Tale prescrizione viene puntualizzata dal **principio contabile nazionale n. 12**, il quale prescrive l'indicazione delle seguenti informazioni: i valori delle singole voci all'inizio dell'esercizio; il dettaglio dei movimenti (incrementi, decrementi e trasferimenti); i singoli valori alla fine dell'esercizio;
- ☐ la composizione della voce altre riserve (**art. 2427 n. 7**);
- ☐ il valore nominale e il numero di ciascuna categoria di azioni della società, il valore nominale e il numero delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio (**art. 2427 n.17**) (inoltre, il **Principio contabile nazionale n.12** richiede le seguenti ulteriori informazioni: classificazione delle *riserve* secondo la rispettiva *distribuibilità*; composizione della voce *riserve di rivalutazione*, volta a evidenziare le riserve formatesi in seguito a ciascuna rivalutazione monetaria e non operate; composizione della voce *riserve statutarie* laddove lo statuto preveda la costituzione di diverse tipologie di tali riserve).

Dal punto di vista contenutistico le *differenze* non sono così marcatamente evidenti, sicché la differente portata informativa dei due prospetti è essenzialmente dovuta alla loro *diversa collocazione all'interno del conto d'esercizio*.

LE NOTE A BILANCIO

L'ultimo componente del bilancio, tanto per i principi internazionali quanto per il sistema contabile nazionale, è rappresentato dalle note esplicative, ossia da una serie di informazioni aggiuntive volte a specificare le logiche valutative e le regole di redazione utilizzate nonché ad offrire ulteriori informazioni sull'impresa rendicontata.

Per quanto riguarda il modello **IAS/IFRS** lo **IAS 1** si limita a fornire indicazioni relativamente alla *struttura* delle note in esame e alcuni contenuti, quali:

- ❖ *informazioni sull'azienda*, ossia l'indicazione della denominazione, dell'indirizzo, della forma giuridica, della natura e del luogo di svolgimento dell'attività, dell'appartenenza ad un gruppo e i dati della holding;
- ❖ *dichiarazione di conformità* dei prospetti di bilancio ai principi contabili internazionali: tale dichiarazione è ammessa solo nel caso in cui vi sia stata l'osservanza di tutti i principi *IAS/IFRS* e delle rispettive interpretazioni fornite dalla *SIC* (tuttavia fanno eccezione i casi in cui il mancato rispetto di uno standard o di una sua interpretazione sia giustificato da circostanze estremamente rare in cui una tale applicazione determinerebbe una distorsione così grave da porsi in conflitto con le finalità del bilancio. In un caso simile la ragione di una simile deroga e l'analisi delle probabili eventuali conseguenze deve essere fornita nelle note al bilancio (**IAS 1, paragrafi 17 e 18**));
- ❖ indicazione dei *criteri di valutazione* utilizzati: in particolare deve fornirsi una chiara specificazione del criterio base adoperato, nonché delle scelte e delle stime adottate per le voci più significative. Tali informazioni rivestono un'importanza fondamentale nell'ambito dell'intero rendiconto, in quanto finalizzate a rendere note le ragioni delle decisioni prese nella scelta delle regole da applicare (informazione molto importante nell'ambito di un modello di bilancio che lascia ampia discrezionalità ai redattori);
- ❖ specificazione dei *prospetti quantitativi*: si tratta di approfondimenti e informazioni di supporto, relative alle singole voci dei ogni prospetto di bilancio.

Altre numerose informazioni sono inoltre richieste dai *singoli standard*. In particolare:

- Lo **IAS 14** impone la cosiddetta "*informativa di settore*", ossia un'analisi dei valori effettuata per attività e/o zona geografica;
- Lo **IAS 24** richiede l'indicazione dei "*rapporti con le parti correlate*", ossia l'evidenziazione delle operazioni e conseguenti valori in bilancio con soggetti controllati, collegati, controllanti e consociati;
- Lo **IAS 32** prevede l'esplicazione delle *finalità* e delle *strategie di gestione* del *rischio* relativo agli *strumenti finanziari posseduti*.

LE NOTE A BILANCIO

Per quanto concerne le *differenze* rispetto al contenuto della nota integrativa previsto dall'**art. 2427 c.c.**, queste possono riassumersi nella seguente elencazione:

1) quanto alle informazioni di carattere generale,

oltre alla *dichiarazione di conformità* ai principi contabili internazionali – ovviamente non prevista dal codice civile – gli **IAS/IFRS** richiedono anche l'indicazione di dati relativi alla *descrizione* della natura dell'*attività* dell'impresa e delle sue principali operazioni, nonché della denominazione della società controllante e della capogruppo, mentre tali informazioni non sono menzionate nell'elenco di cui all'**art. 2427 c.c.**;

2) in merito alle informazioni aggiuntive

relative ai prospetti di stato patrimoniale e di conto economico, i principi contabili internazionali richiedono **IAS/IFRS**, in aggiunta rispetto al contenuto previsto dal **codice civile**, informazioni concernenti la natura e lo scopo di ciascuna riserva di patrimonio netto, l'importo dei dividendi dichiarati in stato patrimoniale e quelli approvati o proposti per l'esercizio di riferimento del bilancio in conto economico, la riconciliazione tra il numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio, l'analisi dei costi per natura e per destinazione;

3) per quanto concerne l'informativa di settore,

il **codice civile** ne ha previsto l'inserimento nella *relazione sulla gestione* (infatti l'**art. 2428 c.c.** prevede che nella relazione sulla gestione gli amministratori riportino “un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti”), mentre in *nota integrativa* deve solo indicarsi “se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”;

LE NOTE A BILANCIO

4) relativamente all'informativa sulle operazioni con controparti correlate,

in nota integrativa il **codice civile** richiede la sola indicazione degli “impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, relativi a tali soggetti”. Tuttavia, una previsione corrispondente al dettato di cui allo **IAS 24**, la ritroviamo all'interno dell'**art. 2428 c.c.** (in realtà il dettato dell'**art. 2428** prevede che dalla reazione sulla gestione devono risultare “i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime” nonché “il numero e il valore nominale delle azioni o quote delle società controllanti possedute o acquistate o alienate nel periodo”; la **CONSOB**, riconosciuta la genericità di tali norme, ha emanato la comunicazione **DAC/98015375**, con la quale ha sancito che ai fini applicativi “un utile punto di riferimento può esser rappresentato dallo **IAS 24**”, effettuando così un rinvio esplicito alla disciplina **IAS/IFRS** in sede di interpretazione della norma nazionale), dunque con riferimento alle informazioni da fornire nella *relazione sulla gestione*. Inoltre, il **codice civile** prevede l'indicazione sporadica di una serie di informazioni da inserire nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico (informazioni relative a: - partecipazioni, crediti e debiti verso controllate, collegate e controllanti (**art. 2424 c.c.** nella voce “Attivo circolante”); - garanzie prestate, direttamente o indirettamente, a favore di controllate, collegate e controllanti (**art. 2424 c.c., terzo comma**); - proventi e oneri finanziari derivanti da rapporti con controllate, collegate e controllanti (**art. 2435 c.c.** nella voce “Proventi e oneri finanziari”);

5) in ordine alle informazioni sui fatti intervenuti dopo la data del bilancio,

i **principi contabili internazionali** richiedono l'indicazione di tutte le informazioni disponibili fino al momento di autorizzazione alla pubblicazione, ossia fino alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo. In ambito nazionale, prima dell'entrata in vigore del D.LGS 139/2015, l'**art. 2427 c.c.** non prescriveva alcuna informativa aggiuntiva in merito ai fatti successivi la data del bilancio, mentre l'**art. 2428 c.c.** prevedeva genericamente che dalla relazione sulla gestione risultassero “i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

A titolo esemplificativo, fatti rientranti sotto tale disposizione possono ritenersi certamente le operazioni quali *fusioni, scissioni, conferimenti, piani di ristrutturazione, aumento di capitale, richiesta di ammissione alla quotazione, ma anche l'assunzione di rilevanti impegni contrattuali o l'avvio di significativi contenziosi, successivi alla chiusura dell'esercizio*.

IL *FAIR VALUE* E IL CRITERIO DEL *COSTO STORICO*

Il **sistema contabile nazionale** adotta, come criterio base per la valutazione dei cespiti di bilancio, quello del costo storico, ossia del costo di acquisto o di produzione del bene contabilizzato. A tale criterio generale si aggiungono poi alcune regole peculiari con riferimento a determinate voci patrimoniali, in particolare:

- ❑ le *immobilizzazioni finanziarie* costituite da partecipazioni in imprese collegate o controllate, possono essere valutate col *metodo del patrimonio netto*. In tal caso è però previsto che eventuali *plusvalenze* derivanti da tale valutazione debbano iscriversi in un'apposita riserva non distribuibile;
- ❑ i *crediti* devono esser sempre valutati secondo il *valore di prudente realizzo*: ciò significa che qualora i redattori ritengano il credito di dubbia o difficile realizzazione, non possono iscriverne in bilancio l'intero valore nominale, ma solo la parte che presumono di poter agevolmente recuperare;
- ❑ le *voci dell'attivo circolante diverse dai crediti*, che di regola sono valutate al costo storico, devono iscriversi al *valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato*, se tale valore risulta minore del costo storico.

Il sistema si ispira chiaramente al *principio di prudenza* ed ha come finalità quella di evitare che i redattori del bilancio, dunque gli amministratori, effettuino sopravvalutazioni nella contabilizzazione dei cespiti patrimoniali con la conseguente indicazione di utili non certi o, in certi casi, persino fittizi. Tuttavia, in tal modo si effettuano valutazioni che non tengono conto dei vari fattori, sia interni che esterni all'impresa, che incidono sul *valore reale e attuale del cespite*, e si contabilizzano ammontari che spesso sono assai lontani dall'effettivo valore del bene. L'ordinamento ha affrontato tale problematica solo limitatamente alle distorsioni originate da fattori monetari, quali l'*inflazione*: il correttivo previsto dal legislatore consiste nell'emanazione di *leggi di rivalutazione monetaria*, con le quali periodicamente è consentito di adeguare i costi storici ai valori di mercato. Nulla è invece previsto per aggiornare in bilancio eventuali variazioni di valore derivanti da fattori quali la *tecnologia* o l'*andamento del mercato di riferimento*.

IL *FAIR VALUE* E IL CRITERIO DEL *COSTO STORICO*

Gli **IAS/IFRS** hanno invece introdotto un diverso criterio di valutazione dei cespiti, per alcuni casi in via *obbligatoria* (come nel caso degli strumenti finanziari e derivati), per altri in via *facoltativa* (ad esempio nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali): si tratta del criterio del *fair value*.

Tale criterio, tradotto in italiano con il termine “valore equo” o “corretto”, corrisponde al *valore di mercato*, ossia al prezzo che si recupererebbe da un’ipotetica cessione del cespite alla data di chiusura dell’esercizio. In particolare, le principali *regole* di valutazione del sistema **IAS/IFRS** basate sul *fair value* sono le seguenti:

- ❑ in merito alle *immobilizzazioni materiali* lo **IAS 16** prevede l’ammortamento sistematico, con l’eventuale *svalutazione* in caso di perdita durevole di valore, e la periodica *rivalutazione* al *fair value* (l’**art. 2426 c.c.**, invece, prevede la loro valutazione al *costo di acquisto o di produzione* e, se il loro utilizzo è limitato nel tempo il loro valore deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio. Inoltre l’articolo prevede che il cespite venga iscritto ad un minor valore se al termine dell’esercizio esso risulta “durevolmente di valore inferiore”, ma tale valore *svalutato* non può esser mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata);
- ❑ per quanto riguarda gli *oneri pluriennali*, per i soli *costi di sviluppo* aventi utilità pluriennale comprovata (a riguardo lo **IAS 38** prescrive una serie di condizioni necessarie, la cui mancanza preclude la possibilità di iscrivere all’attivo di stato patrimoniale i costi di sviluppo. In particolare l’impresa
deve dimostrare:
 - ❖ l’intenzione dell’impresa di completare l’attività immateriale per l’uso o la vendita;
 - ❖ la possibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo che essa sia disponibile per l’uso o la vendita;
 - ❖ la capacità di usare o vendere l’attività immateriale;
 - ❖ le modalità mediante le quali l’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri;
- ❖ la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l’utilizzo o la vendita dell’attività immateriale;
 - ❖ la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante il suo sviluppo.

IL *FAIR VALUE* E IL CRITERIO DEL *COSTO STORICO*

- ❑ Tutti i *restanti oneri pluriennali*, quali i *costi di ricerca, i costi di impianto e di ampliamento, i costi di formazione e di pubblicità*, nonché i costi di sviluppo che non rispettano i suddetti requisiti, devono invece iscritti in conto economico, senza alcuna possibilità di capitalizzarli.

Rispetto alla disciplina prevista nel **codice civile**, invece si rileva come per la capitalizzazione dei costi di sviluppo sia semplicemente richiesta l'*autorizzazione del collegio sindacale*, il quale deve verificare che tali costi siano attinenti a un progetto specifico, misurabile, realizzabile e il cui ammontare sia recuperabile tramite le attività ricavabili dal progetto stesso. Inoltre mentre lo **IAS 38** stabilisce che al ricorrere delle condizioni richieste sorge l'*obbligo di capitalizzare il costo*, secondo la **normativa nazionale**, anche in presenza di tutte le condizioni per l'iscrizione, è comunque lasciato alla *discrezionalità* dell'impresa la scelta se iscrivere il costo all'attivo di stato patrimoniale o tra i costi di conto economico;

- ❑ in relazione alla valutazione degli *strumenti finanziari e derivati* la complessa disciplina di contabilizzazione è contenuta negli **IAS 32** e **39**. Tali principi, dopo aver fornito le definizioni di strumento finanziario e strumento derivato e aver circoscritto l'ambito di applicazione della disciplina mediante la previsione di una serie di attività finanziarie cui non si applica lo **IAS 39**, stabiliscono che la rilevazione iniziale di tali cespiti debba avvenire al *fair value*, corrispondente al corrispettivo dato in cambio. Dunque, la prima rilevazione deve effettuarsi al costo, che si specifica deve esser comprensivo delle spese di transazione. La *novità* rispetto alla **disciplina nazionale** riguarda invece i criteri di valutazione utilizzabili nelle *contabilizzazioni successive*, infatti, il **paragrafo 46** dello **IAS 39** stabilisce i seguenti criteri:

- ❖ per gli strumenti rilevati al fair value a conto economico (c.d. *held for trading*): *fair value*;
- ❖ per gli investimenti posseduti fino a scadenza: (c.d. *held to maturity*): *costo ammortizzato*;
- ❖ per finanziamenti e crediti originati *non a scopo di trading*: *costo ammortizzato*;
- ❖ per le attività finanziarie disponibili per la vendita (c.d. *available for sale*): *fair value*.

Per *fair value* si intende il “corrispettivo al quale un'attività potrebbe esser scambiata o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa”.

Invece per *costo ammortizzato* è considerato il valore cui è stata effettuata la prima contabilizzazione rettificato ad opera delle seguenti rilevazioni successive: rimborsi di capitale, ammortamento complessivo calcolato come differenza tra valore iniziale e quello alla scadenza, svalutazione derivante da riduzione durevole di valore,

IL ***FAIR VALUE*** E IL CRITERIO DEL ***COSTO STORICO***

❑ per quanto riguarda il ***TFR***, lo ***IAS 19*** prevede che l'impresa in ogni bilancio determini, con "l'utilizzo di tecniche attuariali e in modo affidabile" l'ammontare dei benefici maturati dai dipendenti in relazione sia all'esercizio corrente che a quelli precedenti: non viene dunque richiesta, almeno dalla lettera del principio, alcuna stima relativa ai benefici futuri. Tuttavia in una ***comunicazione*** emanata dall'***IFRIC*** si legge che il TFR è assimilato a un beneficio successivo al rapporto di lavoro classificabile all'interno dei cosiddetti "piani a benefici definiti", pertanto nella stima deve tenersi conto anche delle variabili sia demografiche (mortalità e rotazione dei dipendenti) che finanziarie (i futuri incrementi retributivi) e della loro influenza sull'ammontare delle quote di TFR che matureranno negli esercizi successivi (l'attuale ***disciplina nazionale*** invece prevede che il TFR venga valutato sulla base degli anni di servizio e di una percentuale fissa dei salari corrisposti. Dunque l'ammontare di TFR da iscrivere in bilancio corrisponde al debito maturato in relazione al periodo di lavoro prestato, rivalutato secondo il criterio previsto dall'***art. 2120 c.c.*** (1,5 % oltre al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi registrato). Tuttavia si segnala che recentemente l'***OIC*** ha ritenuto corretta una valutazione basata su metodi di calcolo attuariali, che tengano cioè conto dei futuri sviluppi del rapporto di lavoro. La comunicazione emanata dall'***Organismo italiano di contabilità*** ha in sostanza riprodotto quanto era stato detto dall'***IFRIC*** in riferimento all'applicazione dello ***IAS 19***, e sovvertito il tradizionale meccanismo di valutazione previsto in sede ***codicistica***);

❑ in relazione agli ***investimenti immobiliari*** (i quali corrispondono alla voce "Terreni e Fabbricati" del prospetto di Stato patrimoniale disciplinato dall'***art. 2424 c.c.***) lo ***IAS 40*** prevede che la valutazione iniziale venga effettuata utilizzando il ***criterio del costo***, ma nelle contabilizzazioni successive viene concessa all'impresa la ***facoltà*** di scegliere se continuare ad applicare il criterio del costo o se effettuare una valutazione al ***fair value***. Inoltre, laddove l'impresa opti per la valutazione al costo, è prescritta l'indicazione nelle note a bilancio del valore corrispondente al ***fair value*** (la disciplina desumibile dal combinato disposto di cui all'***art. 2426 c.c.*** e al ***principio contabile nazionale n. 16***, stabilisce che la valutazione dei cespiti rientranti nella voce "Terreni e Fabbricati" deve avvenire (come per tutte le forme di immobilizzazioni immateriali) al ***costo storico***, ammortizzato sistematicamente se il bene ha un'utilità limitata nel tempo e rettificato a minor valore, se alla chiusura dell'esercizio il valore del bene risulta durevolmente inferiore (tale minor valore derivante da svalutazione non può esser mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata).

CONCLUSIONI

L'inarrestabile processo di *globalizzazione* che ha investito l'economia mondiale ha imposto una rapida convergenza dei contenuti e delle modalità di esposizione e valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle imprese. Tale esigenza, sorta in un primo momento a **livello comunitario**, negli anni si è estesa a **livello internazionale**, in relazione all'esigenza di ridurre le divergenze esistenti con la disciplina nordamericana.

Si è sottolineato come gli *standard comunitari* siano orientati verso la tutela di interessi diversi rispetto a quelli protetti dal *corpus* di *regole contabili nazionali*; si è anche detto che ciò si rifrange in una disciplina per gran parte difforme, anche sul piano dei principi generali. In particolare, gli **IAS/IFRS** perseguono una finalità di *disclosure*, volta a soddisfare l'esigenza di fornire un quadro informativo che consenta l'assunzione di decisioni consapevoli da parte dei risparmiatori: ciò porta all'inevitabile *prevalenza* della *sostanza* dei fatti aziendali sulla loro *forma* giuridica e del *fair value* sul *costo storico*. Contrariamente, il **sistema italiano** persegue la diversa finalità di tutela patrimoniale di creditori e soci, dunque quella di preservare l'integrità del capitale sociale: tutela, questa, che richiede all'opposto l'utilizzo di *criteri prudenziali* e il rigoroso rispetto delle forme giuridiche.

CONCLUSIONI

In sintesi può evidenziarsi come si renda necessario un *intervento di carattere generale*, che potrebbe orientarsi verso una delle seguenti prospettive:

- ❑ *abrogazione* di tutte le **norme contabili nazionali** vigenti e quindi *applicazione* degli **IAS/IFRS** ai bilanci di tutte le imprese. Tale soluzione presupporrebbe l'abbandono della finalità di preservare l'integrità del capitale sociale e dunque il *passaggio* ad una forma di tutela degli *stakeholder* basata su strumenti di *disclosure*, ossia sull'unico espediente della chiarezza e trasparenza delle informazioni aziendali;

(ciò comporterebbe un'autentica rivoluzione all'interno del sistema nazionale, mettendo in crisi uno dei postulati di base del diritto commerciale italiano, ossia quello della tutela dell'integrità del capitale sociale come garanzia principale degli stakeholder dell'impresa)

- ❑ *imporre* alle società che adottano gli **IAS/IFRS** la redazione di *due bilanci* di esercizio. Un rendiconto verrebbe stilato applicando i *principi contabili internazionali* e dunque sarebbe destinato esclusivamente a fini informativi per le decisioni di investimento dei risparmiatori; un secondo bilancio, invece, verrebbe redatto avvalendosi delle *regole contabili nazionali* e dunque sarebbe utilizzato per la determinazione dell'utile distribuibile e del reddito imponibile;

(tale scelta invece sconta l'imposizione di eccessivi oneri, in quanto comporterebbe la necessità di tenere una doppia contabilità e i conseguenti aumenti dei costi di gestione e dispendio di risorse)

- ❑ *limitare* l'applicazione degli **IAS/IFRS** solo ai bilanci consolidati delle società quotate. Tale possibilità pare la più opportuna, in quanto coerente con la *ratio* sottesa agli stessi *principi contabili internazionali*, ossia quella di fornire informazioni utili ai risparmiatori per l'adozione di decisioni di investimento consapevoli, laddove per decisioni di investimento si fa implicitamente riferimento alle operazioni di acquisto e negoziazione di strumenti finanziari compiute nei mercati regolamentati.